*3ª SERIE SPECIALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 152° — Numero 2**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 15 gennaio 2011** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, - 0085 ROMA

# R E G I O N I

## AVVISO AL PUBBLICO

**Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma**

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

## S O M M A R I O

**REGIONE VALLE D'AOSTA**

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2010, n. **9.**

**Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), in attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno** . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2010, n. **10.**

**Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA).** . . . . . Pag. 4

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**
**(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 gennaio 2010, n. **2-34/Leg.**

**Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 «Risparmio energetico e inquinamento luminoso» e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4.** . . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2010, n. **3-35/Leg.**

**Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).** . . . . . Pag. 8

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**
**(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 dicembre 2009, n. **58.**

**Modifica del regolamento di esecuzione sull'ordinamento del commercio.** . . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 dicembre 2009, n. **60.**

**Modifiche al D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.** . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 gennaio 2010, n. **1.**

**Modifica del regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa dei rifiuti.** . . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 gennaio 2010, n. **2.**

**Modifiche del regolamento di esecuzione all'ordinamento del commercio.** . . . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 gennaio 2010, n. **3.**

**Modifiche del regolamento di esecuzione sulla semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali.** . . . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2010, n. **4.**

**Determinazione della parte spettante ai comuni dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.** . . . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 gennaio 2010, n. **6.**

**Modifiche al regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione.** . . . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 gennaio 2010, n. **7.**

**Modifica del regolamento relativo all'applicazione del canone per l'occupazione di aree pubbliche.** . . . . . Pag. 19

**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. **3.**

**Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale».** . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. **4.**

**Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 «Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve».** . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. **5.**

**Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa.** . . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. **6.**

**Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 «Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà»** . . . . . Pag. 24

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. **6.**

**Istituzione della Giornata per un equo sviluppo globale.** . . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. **8.**

**Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica.** . . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2010, n. **9.**

**Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente** . . . . . Pag. 27

**REGIONE UMBRIA**

REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 2010, n. **1.**

**Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 «Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)».** . . . . . Pag. 33

REGOLAMENTO REGIONALE 24 febbraio 2010, n. **3.**

**Modificazione al regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 8 «Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni»** . . . . . Pag. 33

REGOLAMENTO REGIONALE 24 febbraio 2010, n. **4.**

**Modificazione al regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7 «Norme di attuzione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche».** . . . . . Pag. 34

REGOLAMENTO REGIONALE 24 febbraio 2010, n. **5.**

**Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria** . . . . . Pag. 34

**REGIONE LAZIO**

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2010, n. **2.**

**Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar s.p.a.** . . . Pag. 37



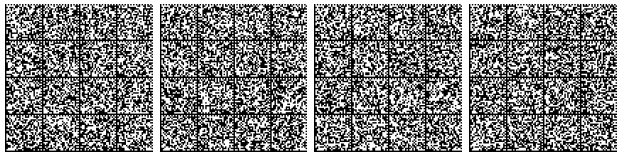

# REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2010, n. **9.**

**Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), in attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 23 marzo 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

*Modificazione al titolo della legge*

1. Al titolo della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), le parole: «di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinanti la».

Art. 2.

*Modificazione all'art. 1*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 36/2000, le parole: «di indirizzo programmatico» sono soppresse.

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 2*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 36/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 2*(Disposizioni generali)*. — 1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 10.».

Art. 4.

*Sostituzione della rubrica del titolo II*

1. La rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «FUNZIONI COMUNALI».

Art. 5.

*Modificazione all'art. 20*

1. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 36/2000, le parole: «l'Assessore competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione».

Art. 6.

*Modificazione all'art. 22*

1. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 36/2000, le parole: «l'Assessore competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione».

Art. 7.

*Modificazione all'art. 23*

1. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 36/2000, le parole: «l'Assessore regionale competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione».

Art. 8.

*Inserimento del titolo III-bis*

1. Alla fine del capo IV del titolo III della legge regionale n. 36/2000, dopo l'art. 26, è inserito il seguente:

«TITOLO III-BIS

MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI ALTERNATIVI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE».

Art. 9.

*Inserimento dell'art. 26*-bis

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 36/2000, nel titolo III-BIS introdotto dall'art. 8, è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis (Sviluppo della rete distributiva di carburanti)*. — 1. Al fine di ovviare alla carenza nella rete distributiva regionale di punti vendita di gas metano e GPL per autotrazione, di favorire la riqualificazione sotto il profilo ambientale e della sicurezza degli impianti esistenti, nonché di promuovere l'installazione di nuovi impianti per il rifornimento di energia elettrica e di idrogeno, la Regione può concedere alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 26-*ter*.».

Art. 10.

*Inserimento dell'art. 26*-ter

1. Dopo l'art. 26-*bis* della legge regionale n. 36/2000, introdotto dall'art. 9, è inserito il seguente:

«Art. 26-*ter (Iniziative finanziabili)*. — 1. Possono essere ammessi a contributo:

*a)* gli interventi su impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico situati nel territorio regionale, consistenti nel potenziamento della capacità distributiva di gas metano, di GPL per autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per autotrazione;

*b)* le realizzazioni di nuovi impianti situati nel territorio regionale per la distribuzione di gas metano, di GPL per autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per autotrazione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e l'ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.».

Art. 11.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 36/2000:

*a)* il capo I del titolo II;

*b)* il secondo periodo del comma 1 dell'art. 10;

*c)* gli articoli 13, 14, 15 e 16;

*d)* il titolo IV;

*e)* il comma 2 dell'art. 29.

Art. 12.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 8 è determinato in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.14.1.20 (Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanzia-menti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento) a valere sull'accantonamento previsto al punto A 1 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese industriali e artigiane) dell'allegato n. 2/B al bilancio stesso.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 marzo 2010

ROLLANDIN

**10R1051**

---

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2010, n. **10.**

**Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA).**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 23 marzo 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, al fine di:

*a)* realizzare l'unità di indirizzo ed il coordinamento metodologico dei processi di produzione statistica, l'interconnessione in ambito regionale delle fonti informative, la razionalizzazione dei flussi informativi e l'interscambio dei dati finalizzati all'informazione statistica;

*b)* concorrere all'attività del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee;

*c)* garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali;

*d)* promuovere l'informazione statistica e la fruizione dei dati statistici.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.

Art. 2.

*Sistema statistico regionale*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 è istituito il Sistema statistico regionale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Sistar-VdA.

2. Fanno parte del Sistar-VdA:

*a)* la struttura regionale competente in materia di statistica, di seguito denominata struttura competente, con funzioni di coordinamento operativo dell'attività statistica a livello regionale e di direzione del Sistar-VdA, che si avvale dei referenti e dei responsabili degli osservatori di cui all'art. 4, comma 4;

*b)* gli uffici competenti in materia di statistica degli enti locali, della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), nonché di eventuali altri enti ed organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale;

*c)* gli altri uffici competenti in materia di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale e operanti nel territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 322/1989, previa stipulazione di apposita convenzione con la struttura competente.

3. La Regione promuove le opportune intese con gli enti e gli uffici di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, per la realizzazione del Sistar-VdA ed in particolare per le rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all'art. 7.

Art. 3.

*Attività del Sistar-VdA*

1. Il Sistar-VdA:

*a)* garantisce la programmazione e il coordinamento dell'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

*b)* fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 322/1989;

*c)* sviluppa azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;

*d)* promuove la diffusione delle metodologie statistiche, della cultura statistica e delle competenze indispensabili per l'accesso e l'utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.

Art. 4.

*Struttura competente*

1. L'ufficio di statistica della Regione, istituito ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 322/1989, è individuato nella struttura competente.

2. La struttura competente svolge le funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989 avvalendosi della collaborazione delle altre strutture di cui al comma 4.

3. Oltre ai compiti attribuiti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, la struttura competente esercita le funzioni di cui all'art. 25 delle legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), nonché quelle ad essa conferite dalla Giunta regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 2, ciascun dirigente di primo livello individua un referente statistico, dandone comunicazione al dirigente della struttura competente. I referenti, unitamente ai responsabili degli osservatori regionali individuati da leggi regionali o da atti amministrativi, rappresentano articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura competente esercita la funzione di coordinamento tecnico dell'attività statistica, individuando le nomenclature e le metodologie di base da adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.

Art. 5.

*Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale*

1. È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale, di seguito denominato Comitato, composto:

*a)* dal dirigente della struttura competente, che lo presiede;

*b)* dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi;

*c)* dai referenti e dai responsabili degli osservatori di cui all'art. 4, comma 4;

*d)* da due rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio permanente degli enti locali;

*e)* da un componente designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;

*f)* da un componente designato dalla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.;

*g)* da un componente designato dall'Azienda USL;

*h)* da un componente designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta;

*i)* da un componente designato dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

*j)* da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat).

2. I membri del Comitato sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura nella quale sono stati nominati.

3. Le designazioni di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)*, devono pervenire alla struttura competente entro sessanta giorni dalla richiesta. Allo scadere del termine, in difetto delle designazioni, il Comitato opera ugualmente ed è integrato nella composizione al pervenire delle designazioni mancanti.

4. In relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle sedute dirigenti e funzionari regionali e statali, nonché degli altri enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA ovvero esperti scelti tra docenti universitari nelle materie della statistica, dell'economia, delle scienze sociali, della demografia, dell'informatica e dell'epidemiologia.

5. L'attività di segreteria del Comitato è espletata dalla struttura competente.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, ove del caso, l'istituzione di sezioni composte da taluni dei componenti individuati in relazione alla loro specifica specializzazione e dedicate alla trattazione di particolari problematiche di carattere tecnico-scientifico.

Art. 6.

*Compiti del Comitato*

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

*a)* propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli altri enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA;

*b)* promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e dell'utilizzo, nell'ambito del Sistar-VdA, delle informazioni prodotte;

*c)* stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA e fornisce il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli altri enti o organismi;

*d)* promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati statistici;

*e)* verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale;

*f)* fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura competente.

2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1, il Comitato emana direttive tecniche e atti di indirizzo nei confronti degli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA.

Art. 7.

*Programma statistico regionale*

1. Il programma statistico regionale individua le informazioni statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al Sistar-VdA, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

2. Il programma statistico regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La Giunta regionale, ove necessario e sentita la Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma.

3. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale, di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 322/1989, in ordine alle nomenclature, alle metodologie e agli standard da utilizzare. La struttura competente comunica all'Istat le rilevazioni statistiche di interesse regionale per le ulteriori valutazioni ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale.

Art. 8.

*Validazione dei dati statistici*

1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale, accertati dagli enti o dagli organismi facenti parte del Sistar-VdA che ne hanno curato la rilevazione, acquistano carattere di ufficialità a seguito della validazione da parte della struttura competente.

2. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel programma statistico nazionale, raccolti dagli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA, sono utilizzabili dal Sistar-VdA medesimo previo parere del Comitato. Tali dati devono essere indicati come provvisori, sino alla definitiva validazione da parte dell'ente titolare della rilevazione.

Art. 9.

*Segreto d'ufficio e segreto statistico*

1. Il trattamento dei dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamenti a scopi statistici.

2. Al personale della struttura competente, ai referenti e ai responsabili degli osservatori di cui all'art. 4, comma 4, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio e per la tutela del segreto statistico previste dal vigente ordinamento.



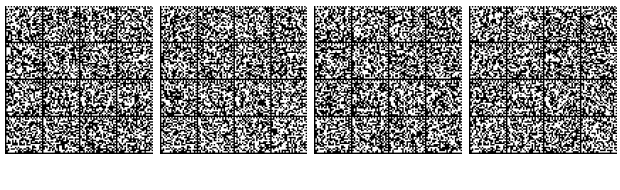

Art. 10.

*Obbligo di fornire i dati statistici*

1. Gli enti, gli organismi pubblici o privati e le persone fisiche devono fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989.

2. I referenti e i responsabili degli osservatori di cui all'art. 4, comma 4, forniscono alla struttura competente i dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale e regionale.

Art. 11.

*Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione*

1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e sono divulgati secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1.

2. La struttura competente consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. La struttura competente cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione, anche avvalendosi della collaborazione di altre strutture regionali o di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

4. La struttura competente cura la trasmissione periodica agli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA dei dati ufficiali elaborati in tale ambito.

Art. 12.

*Sanzioni amministrative*

1. Chiunque non fornisca i dati e le notizie di cui all'art. 10, comma 1, ovvero li fornisca scientemente errati o incompleti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 210 a euro 2.100, per le violazioni commesse dalle persone fisiche, e da euro 510 a euro 5.100, per le violazioni relative a enti o organismi, pubblici o privati.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e contestate dalla struttura competente.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 13.

*Disposizioni finali*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la struttura competente provvede a:

*a)* censire e analizzare le banche dati in possesso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e le metodologie per la loro implementazione, anche ai fini del loro coordinamento e della loro connessione;

*b)* elaborare e realizzare un progetto di messa in rete informatica delle banche dati di cui alla lettera *a)*, in stretto coordinamento con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi e secondo gli standard definiti d'intesa con tale struttura;

*c)* realizzare un archivio regionale degli studi e delle ricerche economico-sociali e territoriali promosse dalla Regione.

Art. 14.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 13 è determinato in euro 60.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nelle unità previsionali di base 1.3.3.20 (Investimenti per il sistema informatico regionale) e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2010/2012, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nelle unità previsionali di base 1.3.3.20 (Investimenti per il sistema informatico regionale), per annui euro 40.000, e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche), per annui euro 20.000.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 12 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 marzo 2010

ROLLANDIN

**10R1052**

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
## (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 gennaio 2010, n. **2-34/Leg.**

**Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 «Risparmio energetico e inquinamento luminoso» e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4.**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 30 marzo 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 «Risparmio energetico e inquinamento luminoso»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 di data 30 dicembre 2009, concernente: «Approvazione del regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4»;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Questo regolamento in attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso) individua gli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna per i quali è richiesta autorizzazione e le relative modalità di rilascio, la decorrenza del regime sanzionatorio e autorizzatorio.

2. Ai fini di questo regolamento per impianti di illuminazione esterna si intendono gli impianti dedicati all'illuminazione di aree esterne pubbliche o private come, ad esempio, strade, marciapiedi, piazzali, parcheggi, parchi e giardini, campi sportivi oppure dedicati all'illuminazione di insegne o di edifici, compresi i monumenti e i capannoni. Sono considerate aree esterne anche quelle coperte e non interamente chiuse, quali ad esempio portici, gallerie, sottopassi.

3. Il piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4 della legge provinciale n. 16 del 2007, di seguito denominato piano provinciale, contiene le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna nonché i criteri per il graduale adeguamento degli impianti esistenti a partire dai più inquinanti.

Art. 2.

*Impianti di illuminazione esterna*

1. Gli impianti di illuminazione esterna devono essere realizzati in conformità alle previsioni del piano provinciale e del piano di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso comunale o sovracomunale (PRIC).

2. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna è autorizzata dal comune territorialmente competente secondo le modalità previste dall'art. 4 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.

3. Oltre ai nuovi impianti, sono soggetti all'autorizzazione prevista dal comma 1 gli interventi di adeguamento o di rifacimento di impianti esistenti di illuminazione esterna di seguito individuati:

*a)* sostituzione o adattamento dei corpi illuminanti o delle ottiche dei corpi illuminanti;

*b)* inserimento di regolatori di flusso luminoso o di sistemi elettronici di controllo dell'accensione e spegnimento;

*c)* modifica della posizione dei corpi illuminanti;

*d)* aggiunta di nuovi punti luce.

Art. 3.

*Impianti di illuminazione esterna non soggetti ad autorizzazione*

1. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 2 i seguenti impianti di illuminazione esterna:

*a)* alimentati da un unico punto di consegna con emissione luminosa complessiva inferiore a 5.000 lm e realizzati con le tipologie di sorgente luminosa ammesse dal piano provinciale;

*b)* alimentati da un unico punto di consegna, purché con emissione luminosa complessivamente inferiore a 100.000 lm, e riferibili alle seguenti tipologie di impianti:

1) di allarme, di segnalazione e di regolazione del traffico, di illuminazione delle vie di fuga;

2) per l'illuminazione di feste e di manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità e provvisorietà di durata non superiore a 20 giorni continuativi;

3) di luminarie natalizie temporanee con funzionamento di durata non superiore a 60 giorni;

4) relativi ad attività temporanee connesse con l'ordine pubblico, la difesa, la sicurezza e la protezione civile;

5) regolati da sensore di presenza e con periodo di funzionamento strettamente legato alla presenza o passaggio di persone o di veicoli;

*c)* temporanei destinati all'illuminazione di cantieri, che dovranno comunque essere conformi al piano provinciale.

Art. 4.

*Modalità per il rilascio dell'autorizzazione*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'interessato presenta la domanda di autorizzazione per interventi relativi ad impianti di illuminazione esterna al comune nel cui territorio è prevista la collocazione dell'impianto. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto illuminotecnico redatto in conformità al piano provinciale e al PRIC.

2. Il comune territorialmente competente rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Gli impianti di illuminazione esterna realizzati dalla provincia e dagli enti locali non sono soggetti ad autorizzazione qualora il progetto illuminotecnico relativo all'impianto riporti espressamente la valutazione della coerenza con il piano provinciale e con il PRIC.

Art. 5.

*Supporto tecnico*

1. I comuni possono richiedere all'Agenzia provinciale per l'energia (APE) il supporto su specifiche questioni tecniche relative alla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ai consumi energetici derivanti dall'uso degli impianti di illuminazione esterna.

Art. 6.

*Sanzioni*

1. Le sanzioni previste dall'art. 6 della legge provinciale n. 16 del 2007 si applicano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore di questo regolamento, con particolare riferimento ai seguenti casi:

*a)* impianti realizzati senza autorizzazione;

*b)* utilizzo di fari o di fasci luminosi, fissi o semoventi, rivolti verso l'alto, fatti salvi i motivi di interesse pubblico o i casi previsti da norme vigenti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *e)*, della legge provinciale n. 16 del 2007;

*c)* violazioni relative a nuovi impianti di illuminazione esterna;

*d)* violazioni relative a adeguamenti o rifacimenti di impianti di illuminazione esterna esistenti.

Art. 7.

*Norme transitorie*

1. Il presente regolamento si applica ai nuovi impianti di illuminazione esterna ed agli adeguamenti o rifacimenti degli impianti di illuminazione esterna esistenti, per i quali non siano state ottenute le autorizzazioni alla data dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 gennaio 2010

DELLAI

*(Omissis)*

*Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2010*
*registro n. 1, foglio n. 7*

**10R1428**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2010, n. **3-35/Leg.**

**Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 16 marzo 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visti gli articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3256 del 30 dicembre 2009 recante ad oggetto «Approvazione del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"»;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

*Oggetto e definizioni*

1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), questo regolamento disciplina:

*a)* l'organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali provinciali secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 1;

*b)* l'elenco di idonei all'attività di direttore di parco, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera *d)*;

*c)* i casi, i criteri e le modalità di indennizzo, per l'imposizione di vincoli finalizzati alla conservazione degli elementi floristici, faunistici, paesaggistici e, in genere, naturali e culturali, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera *e)*;

*d)* i criteri per gli interventi riqualificativi, di recupero e di miglioramento, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera *g)*;

*e)* le procedure per l'adozione, l'aggiornamento e la durata del piano del parco, ai sensi dell'art. 43, comma 8;

*f)* i casi e le modalità per la tabellazione dei confini dei parchi e delle relative riserve, ai sensi dell'art. 44, comma 6.

2. Nel prosieguo di questo regolamento:

*a)* la legge provinciale n. 11 del 2007 è indicata come «legge provinciale»;

*b)* con il termine «ente parco» sono indicati gli enti di gestione del parco naturale;

*c)* con il termine «parco» sono indicate le aree definite dall'art. 34, comma 1, lettera *b)* della legge provinciale.

TITOLO I

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE PARCO

*Capo I*

GLI ORGANI DELL'ENTE PARCO

Art. 2.

*Organi di gestione dell'ente parco*

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale sono organi di gestione dell'ente parco:

*a)* il comitato di gestione;

*b)* la giunta esecutiva;

*c)* il presidente;

*d)* il direttore;

*e)* il collegio dei revisori dei conti.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da altri articoli di questo regolamento, per la validità delle sedute del comitato di gestione e della giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato di gestione e la giunta esecutiva deliberano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

*Sezione I*

IL COMITATO DI GESTIONE

Art. 3.

*Composizione del comitato di gestione*

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera *a)*, della legge provinciale, il comitato di gestione è composto da:

*a)* un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco; il numero dei membri è elevato a due se il territorio comunale compreso nel parco supera i 2.500 ettari, a tre se supera i 5.000 ettari; in questi casi un membro rappresenta le minoranze consiliari;

*b)* un membro in rappresentanza di ciascun comune non ricadente nel parco che sia proprietario di almeno 140 ettari di terreni compresi nel parco;

*c)* un membro in rappresentanza dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, nel caso in cui il parco interessi territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali;

*d)* i dirigenti delle strutture provinciali di secondo livello competenti in materia di conservazione della natura, foreste e fauna, aziende agricole, urbanistica e tutela del paesaggio;

*e)* due membri designati dalle Regole di Spinale e Manez e un membro designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme per ciascun ente parco che interessa i rispettivi territori;

*f)* due membri in rappresentanza, ciascuno, rispettivamente del Museo Tridentino di Scienze naturali e della Fondazione Mach;

*g)* un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (SAT);

*h)* due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

*i)* un membro designato dalle associazioni più rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti;

*j)* un membro designato a maggioranza dalle aziende per il turismo territorialmente interessate;

*k)* un membro designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;

*l)* un membro designato dall'associazione dei cacciatori più rappresentativa della Provincia di Trento e un membro designato, congiuntamente, dalle associazioni o società di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco;

*m)* un membro in rappresentanza di ciascuna comunità ricadente nel parco;

*n)* tre rappresentanti delle amministrazioni separate dei beni di uso civico presenti nel parco.

2. Per ciascuno dei membri titolari previsti dal comma 1, gli enti e le associazioni ivi indicati designano rispettivamente un proprio membro supplente.

3. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato di gestione solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

Art. 4.

*Costituzione del comitato di gestione*

1. La giunta provinciale provvede alla nomina dei membri, titolari e supplenti, del comitato di gestione entro il termine di quattro mesi dalla data di svolgimento di ciascun turno generale delle elezioni comunali. A tal fine gli enti e gli altri soggetti previsti dall'art. 3 provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro il termine di tre mesi dalla medesima data e ne danno comunicazione alla giunta provinciale. In mancanza di designazione da parte di uno o più degli enti e dei soggetti aventi diritto, la giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni che non siano pervenute in tempo utile e il comitato di gestione è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2. È fatta salva la successiva integrazione del comitato di gestione sulla scorta delle designazioni pervenute oltre detto termine.

2. I termini previsti dal comma 1 si applicano anche nel caso di sostituzione di uno o più membri del comitato di gestione revocati, destituiti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato.

3. Fatti salvi i casi previsti dal comma 2, i membri del comitato di gestione durano in carica fino alla nomina da parte della giunta provinciale del nuovo comitato di gestione ai sensi del comma 1; i membri della giunta esecutiva e il presidente restano in carica fino alla nomina da parte del nuovo comitato di gestione.

Art. 5.

*Funzioni del comitato di gestione*

1. Il comitato di gestione determina gli indirizzi politico-amministrativi, adotta gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione dell'ente parco e ne controlla l'attuazione.

2. Spetta al comitato di gestione:

*a)* eleggere e revocare il presidente dell'ente parco, che presiede sia il comitato di gestione sia la giunta esecutiva;

*b)* eleggere i componenti titolari e supplenti della giunta esecutiva, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7;

*c)* eleggere, tra i membri della giunta esecutiva, il vicepresidente dell'ente parco, che funge da vice presidente del comitato di gestione e della giunta esecutiva;

*d)* designare un componente del collegio dei revisori dei conti;

*e)* adottare gli atti generali di competenza dell'ente parco nonché i regolamenti, compreso quello di organizzazione delle strutture e del personale, nel rispetto delle direttive impartite dalla giunta provinciale;

*f)* approvare gli atti d'indirizzo e le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni dell'ente parco;

*g)* approvare il documento preliminare previsto dall'art. 27;

*h)* adottare il piano del parco, secondo quanto disposto dall'art. 43 della legge provinciale;

*i)* adottare il programma pluriennale e il programma annuale di gestione;

*j)* adottare il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il conto consuntivo dell'ente parco, nel rispetto delle direttive impartite dalla giunta provinciale;

*k)* approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;

*l)* autorizzare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni di opere e/o servizi, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali dello stesso comitato;

*m)* individuare ed autorizzare la realizzazione delle opere pubbliche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti in materia urbanistica;

*n)* disciplinare le spese di rappresentanza del presidente dell'ente parco previste dall'art. 23;

*o)* attivare tavoli di consultazione e di partecipazione.

3. Il comitato di gestione elegge altresì i componenti di eventuali commissioni interne e detta i criteri per la designazione da parte della giunta esecutiva dei rappresentanti dell'ente parco presso enti, commissioni e organismi esterni.

Art. 6.

*Funzionamento del comitato di gestione*

1. Le disposizioni riguardanti il funzionamento del comitato di gestione sono fissate in un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 disciplina in particolare:

*a)* la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento di eventuali commissioni interne;

*b)* le modalità di convocazione delle sedute, le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse e le cause di astensione dalle deliberazioni;

*c)* le dimissioni dei membri del comitato di gestione, della giunta esecutiva e del presidente dell'ente parco.

3. Il comitato di gestione si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. In caso di urgenza motivata il comitato di gestione può essere convocato ogniqualvolta ne sia dato avviso ai suoi componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'ente parco.

5. Le sedute del comitato di gestione sono pubbliche.

*Sezione II*

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 7.

*Composizione della giunta esecutiva*

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'ente parco e da cinque membri per il parco naturale «Paneveggio - Pale di San Martino» e da nove membri per il parco naturale «Adamello - Brenta», eletti dal comitato di gestione al proprio interno secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lettera *b)*, della legge provinciale.

2. I componenti titolari e supplenti della giunta esecutiva sono eletti dopo l'elezione del presidente nella stessa seduta prevista dall'art. 10, comma 1.

3. I membri supplenti partecipano alle sedute della giunta esecutiva solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

Art. 8.

*Funzioni della giunta esecutiva*

1. La giunta esecutiva attua gli indirizzi generali ed i provvedimenti approvati dal comitato di gestione e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dello stesso per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, gli accordi e le convenzioni.



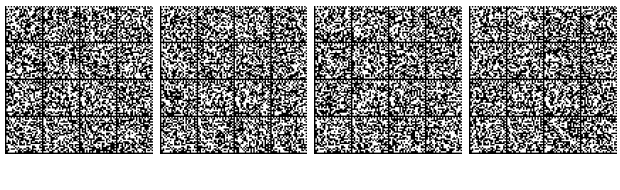

2. Fatte salve le funzioni riservate al comitato di gestione e al presidente dalla legge, dalle norme di attuazione del piano del parco e da questo regolamento, spetta alla giunta esecutiva:

*a)* dare esecuzione con propri atti generali agli strumenti di programmazione, agli atti di competenza del comitato di gestione e al piano del parco;

*b)* determinare la misura di tariffe, di contributi e di prezzi da applicare all'utenza, relativi all'offerta di beni e servizi previsti dai documenti di programmazione;

*c)* approvare convenzioni, intese e accordi con altre amministrazioni, a eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attività di gestione riservate al direttore, fatte salve le competenze di altri organi sulla base di specifiche norme di legge;

*d)* designare i rappresentanti dell'ente parco presso enti, commissioni e organismi esterni, ai sensi dell'art. 5, comma 3, fatte salve le competenze di altri organi sulla base di specifiche norme di legge;

*e)* promuovere o resistere alle liti avanti le autorità giurisdizionali compresa la nomina dei difensori e fermo restando il conferimento del mandato al presidente, nonché conciliare e transare in relazione ai medesimi atti;

*f)* conferire incarichi di consulenza e di collaborazione previsti dal capo I-*bis* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), per l'importo complessivo, al netto degli oneri fiscali, pari o superiore a quello previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *p)*, del decreto del presidente della giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg (Funzioni della giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti);

*g)* acquistare, alienare e permutare beni immobili, affidare in concessione opere e/o servizi, nonché deliberare accordi e compiere atti di gestione del patrimonio immobiliare;

*h)* assegnare al direttore dell'ente parco le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di sua competenza;

*i)* approvare gli atti generali in materia di personale, che non sono di competenza del comitato di gestione ed in particolare gli atti di avvio delle procedure di reclutamento del personale, nonché la graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori;

*j)* autorizzare gli incarichi esterni al direttore;

*k)* autorizzare l'intesa e formulare le osservazioni previste rispettivamente dagli articoli 22, comma 4 e 23, comma 3, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), esprimere i pareri previsti dall'art. 57, comma 4, della legge provinciale, nonché i pareri in materia di piani e programmi di carattere generale, aventi ad oggetto il territorio del parco, i servizi pubblici e lo sviluppo socio-economico del parco stesso;

*l)* svolgere ogni altra funzione attribuita alla sua competenza dalla legge e dalle norme di attuazione del piano del parco.

Art. 9.

*Funzionamento della giunta esecutiva*

1. Su ogni proposta di deliberazione della giunta esecutiva devono essere acquisiti preventivamente il parere del direttore in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa ed il visto di regolarità contabile previsto dalla normativa provinciale in materia di contabilità, rilasciato dal responsabile del settore amministrativo, relativamente agli atti dai quali possono derivare accertamenti di entrata o impegni di spesa a carico del bilancio dell'ente parco.

2. La giunta esecutiva riferisce annualmente al comitato di gestione presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'ente parco.

3. La giunta esecutiva si riunisce su convocazione del presidente dell'ente parco. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno un terzo dei componenti dell'organo esecutivo.

4. Il direttore svolge le funzioni di segretario.

5. Per il funzionamento della giunta esecutiva si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento previsto dall'art. 6, comma 1.

*Sezione III*

IL PRESIDENTE

Art. 10.

*Elezione del presidente*

1. Il presidente dell'ente parco viene eletto dal comitato di gestione fra i membri indicati all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, con la presenza dei due terzi dei componenti, a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Ciascun candidato alla presidenza presenta un proprio documento programmatico.

3. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente chi ha espletato il mandato per due volte consecutive.

Art. 11.

*Funzioni del presidente*

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente parco e presiede il comitato di gestione nonché la giunta esecutiva. Il presidente sovrintende al funzionamento e promuove l'iniziativa degli altri organi dell'ente parco.

2. In particolare il presidente:

*a)* rappresenta dell'ente parco in giudizio, su autorizzazione della giunta esecutiva;

*b)* rappresenta dell'ente parco nella assemblea degli organismi a cui lo stesso partecipa;

*c)* promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge;

*d)* può intervenire nelle commissioni interne del comitato di gestione, senza diritto di voto;

*e)* svolge ogni altra attività ad esso espressamente riservata dalla legge, dal comitato di gestione, dalla giunta esecutiva e dalle norme di attuazione del piano del parco.

3. Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente, nominato dal comitato di gestione, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio della funzione, nonché nel caso di cessazione dall'incarico fino alla sua sostituzione.

*Sezione IV*

IL DIRETTORE

Art. 12.

*Assunzione del direttore*

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera *d)* della legge provinciale, il direttore è nominato dal comitato di gestione in una rosa di tre candidati proposti dalla giunta esecutiva tra i soggetti iscritti in un elenco di idonei all'attività di direttore di parco, istituito presso la Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 13.

2. Il contratto individuale di lavoro definisce il trattamento economico, giuridico e previdenziale del direttore. Al direttore si applica, se non diversamente disposto dal contratto individuale, il contratto collettivo dei dirigenti di strutture di secondo livello presso la Provincia Autonoma di Trento.

Art. 13.

*Istituzione e aggiornamento dell'elenco degli idonei*

1. L'elenco di idonei all'attività di direttore di parco, previsto dall'art. 12, è istituito a seguito della conclusione della prima procedura di verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività di direttore del parco e è aggiornato ogni quattro anni.

2. L'avviso di verifica contenente le modalità di svolgimento della procedura per titoli ed esami è approvato con deliberazione della giunta provinciale.



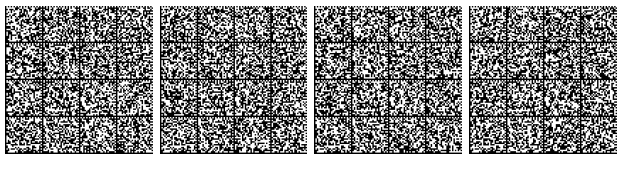

3. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di verifica i soggetti in possesso del diploma di laurea, di durata almeno quadriennale conseguito secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica sulla base del nuovo ordinamento, nonché degli altri requisiti stabiliti dall'avviso.

4. La verifica dell'idoneità è compiuta da un gruppo di valutazione nominato con deliberazione della giunta provinciale e composto dal dirigente generale della struttura competente in materia di parchi, che la presiede, da un esperto in discipline economico-giuridiche e da un esperto in discipline naturalistico-ambientali. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un funzionario dell'amministrazione provinciale.

5. Sono iscritti nell'elenco degli idonei coloro che conseguono un punteggio non inferiore al minimo stabilito dall'avviso di verifica.

6. L'elenco degli idonei all'attività di direttore di parco è approvato con deliberazione della giunta provinciale e è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Se viene meno uno dei requisiti stabiliti dall'avviso previsto dal comma 2 per l'iscrizione all'elenco, la giunta provinciale, sentito l'interessato, ne dispone la cancellazione con provvedimento motivato notificato all'interessato medesimo.

8. All'atto dell'istituzione dell'elenco previsto dal comma 1, i direttori in carica ed i soggetti che hanno esercitato le funzioni di direttore di enti parco per almeno due anni hanno diritto di essere iscritti nell'elenco stesso, a seguito di apposita domanda presentata presso la struttura provinciale competente in materia di parchi entro il termine di scadenza previsto dall'avviso relativo alla prima procedura di verifica.

Art. 14.

*Funzioni del direttore*

1. Al direttore è attribuita la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'ente parco.

2. In particolare il direttore:

*a)* è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla giunta esecutiva, nonché degli obiettivi fissati nel programma annuale di gestione;

*b)* approva i documenti e i progetti di attuazione di piani e programmi di competenza del comitato di gestione, ivi compresi i progetti di lavori pubblici, affida gli incarichi per la progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici e per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti);

*c)* rilascia i pareri previsti dagli articoli 44, comma 7 della legge provinciale, nonché gli altri pareri richiesti ai sensi della normativa vigente e non riservati alla competenza della giunta esecutiva ai sensi dell'art. 8;

*d)* assicura alla giunta esecutiva il supporto tecnico per la predisposizione delle proposte degli atti da adottare ai sensi dell'art. 8.

*Sezione V*

I REVISORI DEI CONTI

Art. 15.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. La gestione finanziaria dell'ente parco è soggetta al riscontro di un collegio di revisori composto da un funzionario dell'amministrazione provinciale competente in materia di contabilità, da un componente iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti designato dal comitato di gestione o, in mancanza, scelto dalla giunta provinciale e da un componente designato dalle minoranze del consiglio provinciale.

2. Il collegio è nominato dalla giunta provinciale e resta in carica per la durata di cinque anni. Nell'atto di nomina la giunta provinciale individua altresì il presidente tra i componenti del collegio iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. I revisori dei conti hanno diritto ad assistere alle sedute del comitato di gestione e della giunta esecutiva.

4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed, in particolare, ha l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, l'assestamento e le variazioni al bilancio, nonché il conto consuntivo; a conclusione dell'esame di tali atti il collegio redige apposita relazione.

*Sezione VI*

INDENNITÀ, COMPENSI E RIMBORSI

Art. 16.

*Indennità, compensi e rimborsi spettanti agli organi dell'ente parco*

1. Al presidente, ai membri del collegio dei revisori dei conti ed ai componenti della giunta esecutiva spetta un'indennità di carica stabilita dal comitato di gestione, nei limiti dell'importo previsto dall'art. 2, comma 2, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

2. Agli altri componenti del comitato di gestione sono corrisposti i gettoni di presenza per ogni giornata di partecipazione alle riunioni, nella misura stabilita dall'art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 1958 con riferimento ai componenti non appartenenti ad amministrazioni pubbliche.

3. Ai soggetti previsti dai commi 1 e 2, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, competono i rimborsi spese, qualora non goduti presso l'ente di provenienza, nelle misure e con le modalità previste dalla legge provinciale n. 4 del 1958.

4. Le indennità, i compensi e i rimborsi previsti da questo articolo sono corrisposti a carico del bilancio dell'ente parco.

*Capo II*

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 17.

*Personale dell'ente parco*

1. L'ente parco può avvalersi sia di personale proprio sia di personale proveniente dalla provincia o da altre pubbliche amministrazioni, nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa provinciale vigente.

2. Il regolamento di organizzazione delle strutture e del personale dell'ente parco, comprensivo della relativa dotazione organica nonché dell'elenco delle figure professionali operanti presso l'ente stesso, è soggetto all'approvazione della giunta provinciale.

3. Al personale dell'ente parco si applica la disciplina di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il rapporto di lavoro del personale dell'ente parco, incluso il trattamento giuridico, economico e previdenziale-assistenziale, è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro del personale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento.

5. Al personale assunto ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge provinciale, si applica il trattamento giuridico-economico previsto per il corrispondente personale assunto presso le strutture organizzative della Provincia autonoma di Trento.



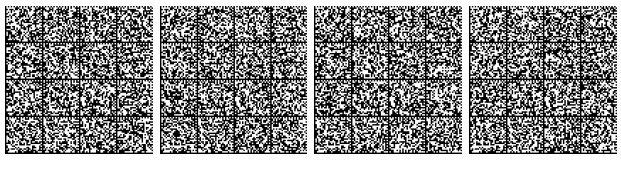

TITOLO II

IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PARCO

*Capo I*

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 18.

*Programma pluriennale*

1. Il comitato di gestione adotta un programma di attività di durata corrispondente al proprio mandato, aggiornabile annualmente, che prevede gli obiettivi, gli standard di attività, gli interventi e i servizi generali, le modalità di verifica e di valutazione dei risultati, nonché il relativo fabbisogno finanziario e le modalità di copertura delle spese. Il programma pluriennale ed i suoi aggiornamenti, adottati dal comitato di gestione entro il 30 novembre dell'anno precedente alla loro vigenza, sono approvati dalla giunta provinciale.

2. Il programma pluriennale è redatto in conformità alle finalità istituzionali dell'ente parco e, se approvato, alle indicazioni del piano del parco previsto dall'art. 43 della legge provinciale. Il programma pluriennale prevede i criteri per il raccordo con la programmazione di sviluppo provinciale, dei comuni e delle comunità ricadenti nel parco.

3. Il programma pluriennale individua i metodi, gli elementi indicatori nonché i parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg (Regolamento avente ad oggetto «Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento».

4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, e sulla scorta del programma pluriennale approvato, l'ente parco può favorire e promuovere intese e accordi con i comuni e le comunità, nonché con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio.

Art. 19.

*Programma annuale di gestione*

1. La gestione delle attività, degli interventi e dei servizi, che costituiscono esplicazione delle finalità istituzionali proprie dei Parchi, è attuata mediante il programma annuale di gestione che individua, i coerenza con quanto previsto dall'art. 18 e dall'art. 5, lettera *f)*, gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati, delinea i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare e indica, in relazione ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare per la realizzazione degli obiettivi.

2. Il programma annuale di gestione, redatto in coerenza con le previsioni di bilancio secondo la specificazione del documento tecnico, è adottato, sentito il direttore dell'ente parco, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di validità del programma medesimo. Esso è aggiornabile nel corso dell'esercizio di riferimento con le stesse modalità previste per la sua adozione.

3. Il programma annuale è formulato in osservanza delle prescrizioni del piano del parco, ove approvato, nonché delle indicazioni del programma pluriennale dell'ente parco.

4. Il programma annuale è approvato dalla giunta provinciale. L'approvazione del programma annuale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi in esso contenute.

Art. 20.

*Attuazione del programma annuale di gestione*

1. La giunta esecutiva può individuare i settori operativi, strutturati per omogeneità di funzioni e di obiettivi, corrispondenti ai settori di intervento individuati dal programma annuale di gestione e finalizzati a rendere effettivo il controllo di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, dei processi di erogazione dei servizi, nonché della qualità degli stessi.

2. Periodicamente e comunque ogni qualvolta richiesto, la giunta esecutiva e il direttore informano il comitato di gestione sull'andamento dell'azione amministrativa e sulla gestione delle materie di propria competenza.

*Capo II*

GLI STRUMENTI DI GESTIONE FINANZIARIA E IL PATRIMONIO

Art. 21.

*Bilancio annuale e pluriennale di previsione e conto consuntivo*

1. La gestione delle attività dell'ente parco è effettuata sulla base del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione, adottati dal comitato di gestione entro il 30 novembre dell'anno precedente alla loro vigenza e approvati dalla giunta provinciale. Sono altresì approvati dalla giunta provinciale le variazioni al bilancio di previsione.

2. Ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), la formazione dei bilanci e dei rendiconti nonché la gestione finanziaria dell'ente parco sono disciplinate dalle disposizioni della medesima legge nonché delle disposizioni regolamentari attuative.

3. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove è indicato pure lo stato di attuazione del programma annuale di gestione, è presentato alla giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. L'ente parco è dotato di un proprio servizio di tesoreria affidato alla banca titolare del servizio di tesoreria della provincia, alle medesime condizioni.

5. Salvo quanto diversamente disposto da questo regolamento, nella applicazione delle norme provinciali in materia di bilanci e gestione finanziaria all'ordinamento dell'ente parco, si devono intendere sostituiti al consiglio provinciale, alla giunta provinciale e al dirigente, rispettivamente il comitato di gestione, la giunta esecutiva e il direttore.

Art. 22.

*Entrate dell'ente parco*

1. Le entrate dell'ente parco sono costituite da:

*a)* l'assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale;

*b)* i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi o disciplinata da convenzioni;

*c)* gli eventuali redditi patrimoniali;

*d)* gli eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni per progetti specifici dello Stato, della Unione Europea, e di enti pubblici e privati;

*e)* i proventi delle attività commerciali e promozionali;

*f)* ogni altro introito riguardante la gestione e le finalità degli enti di gestione.

2. Tutte le entrate di pertinenza dell'ente parco devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

3. L'erogazione all'ente parco delle somme assegnate a valere sul bilancio provinciale è disposta sulla base di fabbisogni periodici di cassa, per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite dalla giunta provinciale, in relazione alla situazione di cassa, nonché alla natura e alla dinamica dei fabbisogni finanziari dell'ente parco stesso.

Art. 23.

*Spese dell'ente parco*

1. Le spese dell'ente parco sono costituite da:

*a)* le spese generali di funzionamento;

*b)* le spese per la realizzazione degli interventi previsti dal programma annuale di gestione;

*c)* ogni altra spesa necessaria non prevista dagli strumenti di programmazione;

*d)* le spese di rappresentanza del presidente dell'ente parco.

2. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio.

Art. 24.

*Patrimonio e mezzi, acquisti, affitti e convenzioni*

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio, costituito dal complesso dei beni mobili, immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

2. La gestione del patrimonio e la formazione degli inventari sono effettuate secondo la disciplina dettata dalla legge sui contratti e sui beni provinciali.

3. La giunta provinciale può mettere a disposizione dell'ente parco, anche gratuitamente, i beni immobili di cui essa disponga e che siano necessari all'espletamento dei compiti propri dell'ente parco stesso.

*Capo III*

I CONTROLLI

Art. 25.

*Vigilanza sull'ente parco*

1. Nel caso in cui l'ente parco ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge o di eseguire impegni validamente assunti, la giunta provinciale assegna un congruo termine per provvedervi, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario per adottare i provvedimenti dovuti o necessari.

2. Il comitato di gestione può essere sciolto dalla giunta provinciale per gravi violazioni delle disposizioni statutarie, di legge o del piano del parco oppure in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento o non sostituisca la giunta esecutiva o il presidente in caso di analoghe violazioni.

3. Con il provvedimento di scioglimento la giunta provinciale nomina un commissario straordinario, che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente parco secondo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 26.

*Indirizzo e coordinamento dell'attività dell'ente parco*

1. La giunta provinciale può impartire direttive e indirizzi all'ente parco, in particolare:

*a)* per la definizione degli obiettivi programmatici, stabilendo, ove necessario, la realizzazione di obiettivi strategici;

*b)* per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

*c)* per la formazione del programma pluriennale, il programma annuale di gestione annuale nonché del bilancio annuale e pluriennale di previsione.

2. La Provincia, per il tramite della struttura provinciale competente in materia di parchi, ai fini di coordinamento delle attività dell'ente parco, può attivare appositi strumenti di confronto e di consultazione.

TITOLO III

IL PIANO DEL PARCO

*Capo I*

ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO

Art. 27.

*Documento preliminare*

1. Ai fini dell'adozione del piano del parco o delle sue revisioni, il comitato di gestione predispone e approva un documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono perseguire, nonché dei principali aspetti ambientali necessari per la redazione del rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica ai sensi dell'art. 6 della legge urbanistica provinciale e lo deposita presso la sede dell'ente parco.

2. Successivamente al deposito il documento preliminare è comunicato, anche mediante l'uso di supporti o di strumenti informatici, ai comuni, alle comunità nonché all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali territorialmente interessati, i quali entro quarantacinque giorni dal ricevimento possono far pervenire all'ente parco osservazioni e proposte.

3. L'ente parco, al fine di garantire la partecipazione e la concertazione, anche ai sensi dell'art. 41 della legge provinciale, organizza una o più riunioni pubbliche, alle quali possono partecipare i rappresentanti degli enti e delle istituzioni locali e di ricerca interessati, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, dei proprietari forestali interessati, delle associazioni ambientaliste e delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale, degli ordini e dei collegi professionali interessati, nonché delle associazioni portatrici d'interessi diffusi. La data della riunione è pubblicata all'albo dei comuni e delle comunità territorialmente interessati nei venti giorni precedenti la data della riunione medesima. Entro venti giorni successivi la data della riunione i soggetti sopra indicati possono presentare proposte, osservazioni e richieste scritte e motivate sul documento preliminare, anche sulla base di quanto illustrato nella riunione stessa.

Art. 28.

*Accordi pianificatori*

1. L'ente parco può concludere accordi con soggetti privati per recepire nel piano del parco proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di previsioni del piano, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

Art. 29.

*Adozione del piano del parco*

1. Il comitato di gestione adotta il progetto di piano del parco tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle richieste formulate sul documento preliminare dai soggetti indicati dall'art. 27, commi 2 e 3 nonché degli accordi conclusi ai sensi dell'art. 28.

2. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge provinciale, il progetto di piano relativamente alle misure di conservazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) è adottato previo coinvolgimento dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali e dei proprietari pubblici interessati, i quali rendono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. Il progetto di piano adottato è pubblicato sul sito web dell'ente parco e depositato presso la sede dello stesso in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica, a disposizione del pubblico e dei proprietari forestali interessati



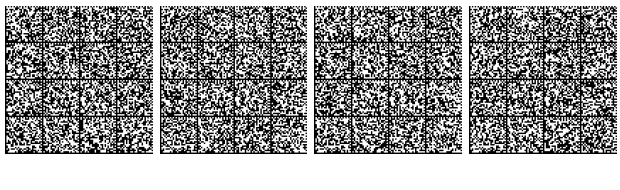

per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di deposito su almeno un quotidiano locale. L'avviso di deposito è, altresì, affisso all'albo dell'ente parco, delle comunità e dei comuni del parco. Nel termine di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare all'ente parco osservazioni scritte nel pubblico interesse.

4. Successivamente al deposito, l'ente parco trasmette il progetto di piano, anche mediante l'uso di supporti o di strumenti informatici:

*a)* ai comuni ed alle comunità ricadenti nel parco, i quali possono formulare osservazioni e proposte entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso;

*b)* ai proprietari forestali privati di almeno 100 ettari ricadenti nel territorio del parco, i quali esprimono i rispettivi pareri, previsti dagli articoli 38, comma 1, della legge provinciale, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, relativamente alle misure di conservazione di ZSC e ZPS;

*c)* alla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, nonché alla commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), ai sensi dell'art. 37, comma 3, della legge urbanistica provinciale, i quali rendono il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento del piano.

5. Ai sensi dell'art. 99, comma 2, della legge provinciale, qualora il progetto di piano imponga vincoli alla fruibilità dei diritti di uso civico esistenti, lo stesso è trasmesso, anche mediante l'uso di supporti o di strumenti informatici, alla struttura provinciale competente in materia di usi civici e alle amministrazioni separate dei beni di uso civico territorialmente interessate, nell'ambito della procedura stabilita dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

6. Se l'accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comitato di gestione adotta nuovamente il piano e dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 sono ridotti della metà, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni.

7. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle nuove osservazioni, è definitivamente adottato dal comitato di gestione, sentito il comitato scientifico delle aree protette. Con l'adozione definitiva del piano viene effettuata la rendicontazione urbanistica, comprensiva della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6 della legge urbanistica provinciale.

8. Il piano del parco può prevedere deroghe alle disposizioni urbanistiche limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico, nel rispetto di quanto disciplinato dal capo IV, titolo II della legge urbanistica provinciale.

9. La giunta provinciale può dare direttive specifiche all'ente parco in ordine ai contenuti tecnici e grafici illustrativi da adottare nella redazione del piano del parco, al fine di coordinare lo stesso con gli altri strumenti pianificatori previsti dalla normativa vigente.

10. Per quanto non disposto dalla legge provinciale e da questo regolamento, alla formazione del piano del parco si applicano, in quanto compatibili, le norme e gli istituti previsti dalla normativa provinciale in materia urbanistica per i piani regolatori generali dei comuni.

## Art. 30.

*Approvazione del piano del parco*

1. Il piano del parco, definitivamente adottato dall'ente parco, è approvato dalla giunta provinciale entro centoventi giorni dal ricevimento, previo parere della struttura provinciale competente in materia urbanistica se il piano del parco si discosta dal parere della CUP, della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura se il piano del parco si discosta dal parere del comitato scientifico delle aree protette, nonché del consiglio delle autonomie locali relativamente alle misure di conservazione di ZSC e ZPS contenute nel piano stesso, i quali si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. In sede di approvazione la giunta provinciale può apportare al piano le modifiche per assicurare:

*a)* la sua compatibilità con il piano urbanistico provinciale;

*b)* la coerenza delle scelte di assetto e di sviluppo del territorio con i piani territoriali delle comunità;

*c)* la sostenibilità ambientale delle scelte e la tutela delle invarianti di natura ambientale, paesaggistica e storico-culturale.

3. Qualora la giunta provinciale intenda avvalersi dei poteri previsti al comma 2, lettera *b)* e *c)*, essa deve comunicare all'ente parco la proposta di modifica. Il comitato di gestione adotta entro sessanta giorni le proprie controdeduzioni e le trasmette alla giunta provinciale entro i quindici giorni successivi. In tal caso il termine di centoventi giorni previsto dal comma 1 è sospeso dalla data di comunicazione della proposta di modifica fino al ricevimento delle controdeduzioni e comunque fino allo scadere del termine concesso per la presentazione delle stesse.

4. Il piano del parco entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, anche per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione che lo approva ed è tenuto in libera visione del pubblico presso la sede dell'ente parco e presso la sede delle comunità interessate.

## Art. 31.

*Piani stralcio*

1. Il piano del parco può essere approvato per stralci, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 8, della legge provinciale, nei casi di necessità o di urgenza ovvero per motivate ragioni tecniche o di interesse pubblico, sulla base del documento preliminare approvato ai sensi dell'art. 27.

2. Per stralci si intendono le parti del piano che interessano materie omogenee, articolate secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 4, della legge provinciale.

3. Per i piani stralcio si applicano le disposizioni dell'art. 32, comma 2.

## Art. 32.

*Varianti e rettifiche del piano del parco*

1. Il piano del parco può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario.

2. Per le varianti al piano si applicano le disposizioni degli articoli 29 e 30 con la riduzione alla metà dei termini ivi previsti.

3. Non è richiesta la procedura di variante al piano del parco nei casi previsti per i piani regolatori generali dall'art. 34, commi 1 e 3 della legge urbanistica provinciale. Gli atti di rettifica previsti dall'art. 34, comma 1, della predetta legge sono approvati dal comitato di gestione, comunicati ai comuni e alle comunità interessati, nonché alla provincia, e pubblicati per notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Nei casi di adeguamento previsti dal comma 3 del predetto art. 34, il comitato di gestione adegua d'ufficio gli elementi del piano, dandone notizia nell'albo dell'ente parco e trasmettendo copia degli elaborati alla provincia, alle comunità e ai comuni interessati.

## Art. 33.

*Salvaguardia del piano del parco*

1. Al piano del parco si applicano le misure di salvaguardia individuate dall'ente parco, secondo la disciplina prevista per il piano regolatore comunale dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistica.

## Art. 34.

*Durata ed effetti del piano del parco*

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, della legge urbanistica provinciale, la durata e gli effetti del piano sono disciplinati dalle disposizioni previste dall'art. 52 della predetta legge.



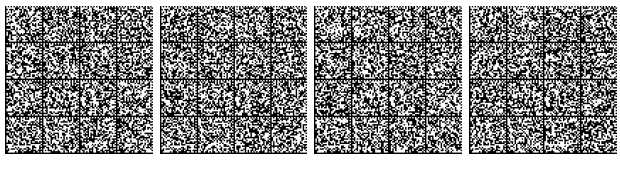

Art. 35.

*Adeguamento del piano del parco ai piani territoriali delle comunità*

1. Ai sensi dell'art. 28 della legge urbanistica provinciale, l'ente parco adegua il piano del parco ai piani territoriali delle comunità di riferimento, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 2.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 2 della legge urbanistica provinciale gli enti parco possono adottare varianti per la realizzazione di opere pubbliche o per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in deroga al piano del parco, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni in materia della legge urbanistica provinciale e delle norme di attuazione del piano del parco stesso, anche in assenza dell'adeguamento al piano territoriale della comunità di riferimento o alle sue revisioni o varianti.

*Capo II*

CONTENUTI SPECIFICI DEL PIANO DEL PARCO

Art. 36.

*Casi, criteri e modalità di indennizzo, per l'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria*

1. Se il piano del parco, per le aree in esso ricomprese, impone vincoli diretti alla conservazione degli elementi floristici, faunistici, paesaggistici e, in genere, naturali e culturali, che comportano la cessazione o una rilevante diminuzione del reddito di fabbricati oppure l'obbligo di una utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in atto oppure il divieto di ogni utilizzazione agricola o forestale con l'obbligo di cessazione di quella in atto, i proprietari, gli usufruttuari o i conduttori delle predette aree hanno diritto ad ottenere un indennizzo.

2. L'indennizzo previsto dal comma 1 è determinato sulla base dei seguenti criteri:

*a)* la perdita o la diminuzione del reddito;

*b)* i maggiori oneri;

*c)* gli interventi di trasformazione del suolo;

*d)* opere di restauro ambientale e paesaggistico;

*e)* utilizzazione di prodotti ecocompatibili.

3. L'interessato presenta all'ente parco la domanda di indennizzo, corredata da apposita perizia di stima redatta sulla base dei criteri previsti dal comma 2, entro sessanta giorni dalla imposizione del vincolo.

4. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, l'ente parco accertata la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3, determina l'entità dell'indennizzo e provvede alla sua liquidazione.

5. Nei casi previsti dal comma 1, l'ente parco può assumere in affitto o in locazione i beni immobili privati come forma specifica di indennizzo. In tal caso, il canone annuo è determinato tenendo conto del mancato reddito.

Art. 37.

*Criteri per gli interventi riqualificativi, di recupero e di miglioramento*

1. Il piano di parco determina gli interventi riqualificativi, di recupero e di miglioramento, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera *g)*, della legge provinciale sulla base dei seguenti criteri:

*a)* tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali che non possa essere altrimenti garantita;

*b)* ripristino delle condizioni originali di aree di interesse paesaggistico e naturalistico-ambientale che abbiano subito compromissioni;

*c)* realizzazione di impianti di depurazione di pubblica utilità o per il risparmio energetico;

*d)* realizzazione di opere o interventi diretti a favorire un turismo eco compatibile;

*e)* realizzazione di opere di pubblica utilità finalizzate ad assicurare l'erogazione dei servizi pubblici essenziali;

*f)* sussistenza di rilevanti interessi diretti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente naturale, ovvero all'uso e alla fruizione pubblici.

Art. 38.

*Casi e modalità per la tabellazione dei confini dei parchi e delle relative riserve*

1. I confini del parco e delle relative riserve sono indicati da idonea segnaletica verticale, installata dall'ente parco che ne cura altresì la manutenzione.

2. I cartelli previsti dal comma 1 devono essere collocati nei punti di accesso principali al parco, raggiungibili tramite viabilità aperta al pubblico transito.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

*Disposizioni transitorie*

1. Il comitato di gestione costituito secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, dura in carica fino alla nomina da parte della giunta provinciale del comitato di gestione ai sensi dell'art. 4, comma 1. Gli altri organi del parco durano in carica fino alla nomina dei corrispondenti organi ai sensi della legge provinciale secondo le procedure previste da questo regolamento.

2. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 6, comma 1, in materia di dimissioni e di astensione dalle deliberazioni si applicano rispettivamente, per quanto non diversamente disposto da questo regolamento, le norme previste dagli articoli 12 e 14 del decreto del presidente della regione n. 1° febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige) in materia di funzionamento dei consigli comunali in provincia di Trento.

3. Se l'elenco previsto dall'art. 13 non risulta ancora istituito alla data di scadenza dell'incarico del direttore dell'ente parco, lo stesso è nominato secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questo regolamento.

4. In prima applicazione di questo regolamento sono fatti salvi gli atti già adottati che sono equiparabili al documento preliminare previsto dall'art. 27, comma 1, nonché le forme di partecipazione poste in essere che, pur non previste dalla vigente normativa, sono conformi a quanto disposto dall'art. 27, commi 2 e 3.

5. Per i progetti di piano che, alla data di entrata in vigore di questo regolamento, sono già stati adottati ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali) e non siano stati approvati in via definitiva dalla giunta provinciale, la nuova disciplina si applica limitatamente alle disposizioni che regolano la fase del procedimento successiva alla prima adozione. Sono in ogni caso acquisiti, prima dell'adozione definitiva del piano, anche i pareri di cui all'art. 29, comma 2.

6. Ferma restando l'applicazione della procedura di approvazione del piano del parco stabilita da questo regolamento, ai sensi dell'art. 148, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2008, fino alla data di approvazione del primo piano di comunità i nuovi piani del parco, nella parte in cui tengono luogo del piano regolatore generale, possono avere, rispetto alla corrispondente disciplina del piano precedente, i contenuti di variante e non di revisione complessiva.

7. Le disposizioni del titolo II di questo regolamento, relative alla formazione e alla approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione finanziaria e amministrativa dell'ente parco si applicano agli strumenti a valere con decorrenza dall'esercizio finanziario 2011. Fino al 31 dicembre 2010 restano in vigore le norme della legge provinciale n. 18 del 1988, nonché le norme regolamentari in materia di formazione dei bilanci di previsione, del conto consuntivo e del programmi annuali di gestione assunte in attuazione della stessa.

8. Le funzioni spettanti alle comunità ai sensi della legge provinciale e di questo regolamento, sono esercitate a decorrere dalla data



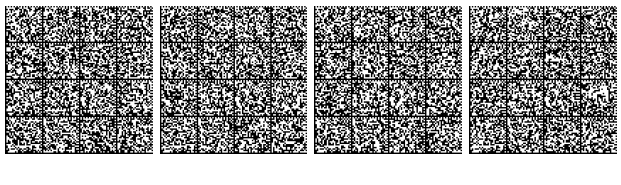

prevista dal decreto di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'art. 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Si applica comunque, ove la comunità sia già stata costituita ai sensi dell'art. 42, comma 01, della legge provinciale n. 3 del 2006, quanto già previsto dall'art. 3, comma 1, dall'art. 29, comma 3, e dall'art. 30, comma 4.

Art. 40.

*Abrogazioni*

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 114 e 115 della legge provinciale, a far data dall'entrata in vigore di questo regolamento la legge provinciale n. 18 del 1988 è abrogata. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni provinciali:

*a)* art. 5 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24;

*b)* art. 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

*c)* art. 152 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;

*d)* articoli 19, 20, 21, 22 e 23 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22;

*e)* art. 53 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

*f)* art. 24 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 gennaio 2010

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2010, registro n. 1, foglio n. 6*

**10R1287**

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
## (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 dicembre 2009, n. **58.**

**Modifica del regolamento di esecuzione sull'ordinamento del commercio.**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/I-II del 9 febbraio 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2836 del 23 novembre 2009

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«4. L'area espositiva di merci di qualsiasi tipo, con accesso aperto al pubblico e con presenza di personale dell'impresa, costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita ed è soggetta ad autorizzazione. Tale disposizione non si applica nel caso di area espositiva di auto usate nonché nel caso di manifestazioni fieristiche oppure di esposizioni limitate a pochi giorni ed autorizzate in base alla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo".».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 dicembre 2009

DURNWALDER

*(Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2010, registro n. 1, foglio n. 3)*

**10R1304**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 dicembre 2009, n. **60.**

**Modifiche al D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2894

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

All'allegato 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* le competenze dell'ufficio di cui al punto 14.1. (Ufficio cultura) sono così sostituite:

«realizzazione di attività e progetti, promozione di attività, servizi e infrastrutture nel settore culturale;

promozione delle belle arti e degli artisti;

promozione delle scienze;

vigilanza sugli enti strumentali operanti nel settore della cultura (Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, la radio e televisione azienda speciale della Provincia di Bolzano, enti per la gestione dei teatri e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'ufficio 15.1.).»;

*b)* la denominazione dell'ufficio di cui al punto 29.3. (Laboratorio analisi aria e rumore) è così sostituita:

«29.3. Laboratorio cromatografia»;

*c)* le competenze dell'ufficio di cui al punto 29.6. (Ufficio gestione rifiuti) sono così modificate:

la seconda lineetta è così sostituita:

«elaborazione di linee guida e norme per la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo»;

l'ottava lineetta è soppressa;

*d)* le competenze dell'ufficio di cui al punto 29.7. (Laboratorio analisi alimenti) sono così modificate:

le seguenti due lineette sono soppresse:

«residui di farmaci;

sostanze stupefacenti.»;

*e)* le competenze dell'ufficio di cui al punto 29.9. (Laboratorio biologico) sono così modificate:

«prelievi, analisi, controlli, certificazioni, pareri e ricerca nei settori:

microbiologia delle acque;

microbiologia degli alimenti e bevande, oggetti d'uso, cosmetici;

qualità delle acque alla scaturigine;

limnologia e risanamento di ambienti acquatici;

qualità biologica delle acque superficiali;

aerobiologia;

deposizioni atmosferiche;

biotossicologia;

mangimi;

catasto acque correnti;

riconoscimento di specie animali e vegetali;

biologia dei fanghi attivi;

microbiologia di fanghi e compost;

depositi ed effetti delle sostanze inquinanti e delle attività umane su organismi e ambiente;

funzioni di polizia amministrativa.».

*f)* le competenze dell'ufficio di cui al punto 31.4. (Ufficio edilizia rurale) sono così modificate:

la quarta lineetta è così sostituita:

«incentivazioni e consulenza al settore agrituristico nonché classificazione delle rispettive aziende.».

*g)* le competenze dell'ufficio di cui al punto 31.5. (Ufficio meccanizzazione agricola) sono così modificate:

la seconda lineetta è così sostituita:

«schedario delle macchine agricole, consulenza e l'immatricolazione delle macchine agricole.»;

*h)* le competenze dell'ufficio di cui al punto 31.12. (Servizio veterinario provinciale) sono così modificate:

la quarta lineetta è così sostituita:

«profilassi»;

*i)* le competenze dell'ufficio di cui al punto 38.1. (Ufficio pianificazione e trasporto merci) sono così modificate:

la seconda lineetta «capacità professionale per autotrasportatori di merci» è soppressa;

*j)* le competenze dell'ufficio di cui al punto 38.5. (Ufficio patenti e abilitazioni di guida) sono così modificate:

dopo la quinta lineetta è inserita la seguente lineetta:

«capacità professionale per autotrasportatori di merci.»;

*k)* dopo il punto 41.23. è aggiunto il seguente punto:

«42. Musei».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 dicembre 2009

DURNWALDER

*(Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2010, registro n. 1, foglio n. 1)*

**10R1297**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 gennaio 2010, n. **1.**

**Modifica del regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa dei rifiuti.**

(Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2010, registro 1, foglio 4)

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 6/I-II del 9 febbraio 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3139 del 30 dicembre 2009.

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 gennaio 2007, n. 5, è così sostituito:

«Art. 9.
*Deroga*

1. I comuni con più di 50.000 abitanti possono attribuire in deroga all'art. 4 commi 4, 7 e 8, la tariffa base e la tariffa commisurata alla quantità alla categoria utenze domestiche e altre utenze a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

*a)* Tariffa base per la categoria utenze domestiche.

La determinazione avviene in funzione della superficie occupata e del numero delle persone che sulla base dei dati anagrafici occupano l'unità abitativa. La tariffa base è differenziata in funzione della dimensione della famiglia al fine di non svantaggiare le famiglie numerose.

*b)* Tariffa base per la categoria altre utenze.

La determinazione avviene ai sensi dell'art. commi 5 e 6.

*c)* Tariffa commisurata alla quantità.

Deve essere applicato un sistema che garantisca la personalizzazione almeno per singola particella edificale. La determinazione della tariffa è in funzione delle dimensioni del contenitore assegnato. Per la categoria utenze domestiche la dimensione deve essere tale da garantire una capacità pari almeno alla quantità dei rifiuti residui che in media nell'anno precedente è stata prodotta per persona. In ogni caso il quantitativo assegnato non può essere inferiore a 180 litri pari a 30 chilogrammi a persona e anno.

*d)* Tariffa per le seconde abitazioni.

Per le seconde abitazioni la tariffa viene determinata sulla base di un numero da una a quattro persone per unità abitativa.»

Art. 2.

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 gennaio 2007, n. 5, è così sostituito:

«Art. 10.
*Disposizione transitoria*

1. I comuni devono adeguare la propria tariffa rifiuti alle disposizioni del presente regolamento entro il 31 dicembre 2011.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 gennaio 2010

DURNWALDER

**11R0026**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 gennaio 2010, n. **2.**

**Modifiche del regolamento di esecuzione all'ordinamento del commercio.**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Trentino-alto Adige n. 9/I-II del 2 marzo 2010)*

(Registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 2010, registro 1, foglio 6)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1759 del 29 giugno 2009.

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«Art. 9.
*Insiemi commerciali*

1. Chi intende creare un insieme commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare all'autorità competente un'unica domanda che è esaminata secondo un criterio unitario, in conformità agli strumenti di pianificazione comunale o provinciale.

2. Se il soggetto di cui al comma 1 richiede prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti all'esercizio oggetto della domanda che esse siano intestate ad altri soggetti, questi ultimi devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge, si intendono:

*a)* per edifici confinanti, quelli con almeno un punto di contatto tra una parete dell'uno e dell'altro edificio;

*b)* edifici tra loro collegati, quelli che pur non essendo confinanti hanno tra di loro una struttura di collegamento diretto per l'accesso dei consumatori, con esclusione di eventuali aree di parcheggio;

*c)* area pubblica, la pubblica via, piazza o simili, compresa qualsiasi area soggetta alla pubblica circolazione di un numero indiscriminato e illimitato di persone, come la galleria con funzione di passaggio pubblico tra distinte aree, se prevista con tale funzione dal piano di attuazione della zona;

*d)* spazi e infrastrutture comuni gestiti unitariamente, i locali e le aree di servizio destinate al passaggio e comunque all'utilizzo da parte dei consumatori quali l'area casse comuni, i servizi igienici per il pubblico e le aree di accesso e di posteggio di pertinenza; la gestione è unitaria quando attuata, seppure da soggetti diversi, per conto di tutti gli esercizi commerciali presenti nell'insieme commerciale.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 gennaio 2010

DURNWALDER

**10R1434**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 gennaio 2010, n. **3.**

**Modifiche del regolamento di esecuzione sulla semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali.**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 16 febbraio 2010)*

(Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2010, registro 1, foglio 5).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2810 del 23 novembre 2009.

Emana:

il seguente regolamento

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, è così sostituita:

«*a)* la realizzazione di strade di lunghezza fino a 1.000 m, qualora non vengano sigillate, o la loro larghezza complessiva non superi i 2,5 m, o la pendenza del terreno non superi il 70 per cento, o non si renda necessaria la realizzazione di ponti o muri, esclusi muri a secco o terra armata ambedue fino ad un'altezza di 2 m; per la realizzazione di strade di allacciamento di bosco deve essere richiesto un parere non vincolante da parte dell'autorità forestale; la realizzazione di strade di allacciamento di malghe soggiace alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.».

2. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, è così sostituita:

«*f)* spianamenti di superfici a coltivazione agricola intensiva a quote inferiori a 1600 m sul livello del mare, qualora la superficie non sia complessivamente superiore a 5.000 m² o la pendenza media non sia superiore al 40 per cento, oppure non sia previsto un livellamento superiore a +/- 1 m.».

3. Dopo la lettera *x)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere *y)* e *z)*:

«*y)* la costruzione di apiari secondo le direttive approvate dalla Giunta provinciale, esclusi gli apiari didattici e nomadi;

*z)* l'abbattimento di piante legnose nei casi previsti dal decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56.».

4. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, è così sostituito:

«1. Dalla richiesta d'autorizzazione relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *a)* fino ad *i)* e lettera *z)*, che deve essere corredata da un estratto della mappa catastale, devono risultare in modo chiaro la localizzazione ed i dati tecnici dell'intervento progettato. Per gli interventi di cui alle lettere da *j)* fino a *y)* deve essere presentata la documentazione prevista dal regolamento edilizio.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 gennaio 2010

DURNWALDER

**10R1490**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2010, n. **4.**

**Determinazione della parte spettante ai comuni dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 2 febbraio 2010)*

(Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2009, registro 1, foglio 2)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Parte dei tributi e dei diritti incassati spettante ai comuni*

1. Ai comuni della Provincia di Bolzano spetta il cinquanta per cento dei diritti e dei tributi incassati dai comuni stessi per i servizi del libro fondiario e del catasto erogati tramite i loro sportelli.

Art. 2.

*Applicazione*

1. Il presente decreto si applica a partire dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 gennaio 2010

DURNWALDER

**10R1298**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 gennaio 2010, n. **6.**

**Modifiche al regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione.**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 2 marzo 2010)*

(Registrato alla Corte dei conti il 22.02.2010, registro 1, foglio 8)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3199 del 30 dicembre 2009.

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 aprile 2008, n. 15, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. È possibile concedere un anticipo sulla agevolazione, in base a richiesta motivata del richiedente, nella misura massima del 40 percento sulla agevolazione ammessa, dietro presentazione di fideiussione bancaria o garanzia assicurativa eventualmente assistita da una garanzia prestata da un consorzio di garanzia fidi.».

Art. 2.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 aprile 2008, n. 15, è così sostituita:

«*a)* progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e/o enti locali e altri enti pubblici, singolarmente e/o in cooperazione tra loro o con organismi di ricerca; i progetti possono includere il riconoscimento di diritti di proprietà industriale;».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 aprile 2008, n. 15, è così sostituito:

«3. A richiesta del beneficiario e per progetti con durata superiore a 12 mesi sono possibili anche più liquidazioni parziali a cadenza semestrale oppure a cadenza trimestrale, quest'ultima solo per i progetti europei, sulla base della rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto. Per la liquidazione della rata a saldo, che non può essere inferiore al 10 percento del totale dell'agevolazione, è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1 e la verifica da parte dell'ufficio innovazione, ricerca e sviluppo sulla corretta realizzazione del progetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 gennaio 2010

DURNWALDER

**10R1435**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 gennaio 2010, n. **7.**

**Modifica del regolamento relativo all'applicazione del canone per l'occupazione di aree pubbliche.**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 2 marzo 2010)*

*(Omissis)*

*(Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2010, registro n. 1, foglio n. 7)*

**10R1436**

# REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. **3.**

**Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale».**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

Art. 1.

*Modifica del titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"*

1. Il titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito: "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero".

Art. 2.

*Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"*

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7, è così sostituito:

"Art. 1*(Finalità e definizioni)*. - 1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a "chilometri zero", favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.

2. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:

*a)* garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

*b)* valorizzare il consumo di prodotti agricoli a "chilometri zero";

*c)* incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli a "chilometri zero" nella preparazione dei pasti;

*d)* favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a "chilometri zero" da parte dei produttori;

*e)* sostenere l'impiego di prodotti agricoli a "chilometri zero" da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio regionale.

3. Ai fini della presente legge, con la dizione prodotti agricoli a "chilometri zero" si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:

*a)* "prodotti di qualità": i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";

*b)* "prodotti tradizionali": i prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

*c)* "prodotti stagionali": i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;

*d)* "prodotti di comprovata sostenibilità ambientale": i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.

4. Le emissioni di GHG generate nell'ambito dell'intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 3, lettera *d)* sono calcolate secondo le previsioni della norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell'emissione di GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti e della norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale – Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto.

5. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse.".

Art. 3.

*Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"*

1. L'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

"Art. 2 *(Utilizzo dei prodotti agricoli a "chilometri zero" nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici)*. - 1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli a "chilometri zero"; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

2. L'utilizzazione di prodotti agricoli a "chilometri zero" nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.".

Art. 4.

*Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"*

1. L'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

"Art. 3 *(Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)*. - 1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", almeno il 15 per cento del totale dei posteggi.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli a "chilometri zero" e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.".

Art. 5.

*Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"*

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

"Art. 4 *(Promozione dell'utilizzo di prodotti agricoli a "chilometri zero").* - 1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale.

2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Veneto.

4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell'ambio del programma di promozione delle produzioni del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica", le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a "chilometri zero".".

Art. 6.

*Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"*

1. L'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

"Art. 5 *(Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a "chilometri zero").* - 1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli a "chilometri zero", sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati.".

2. Le strutture di vendita di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, si adeguano all'obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli a "chilometri zero" entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

*Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"*

1. L'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

GALAN

**10R1214**

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. **4.**

**Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 «Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve».**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

"d-bis) l'autorizzazione paesaggistica e l'adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;".

Art. 2.

*Modifica dell'art. 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio.".

Art. 3.

*Modifica all'art. 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"*

1. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: "dall'art. 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente in materia".

Art. 4.

*Modifica all'art. 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"*

1. Al comma 4 dell'art. 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: "dall'art. 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente in materia".

Art. 5.

*Modifica all'art. 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"*

1. Al comma 5 dell'art. 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: "dall'art. 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente in materia".

Art. 6.

*Modifica all'art. 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"*

1. Al comma 2 dell'art. 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo le parole: "legge regionale 6 marzo 1990, n. 18" sono aggiunte le seguenti parole: "all'art. 87, comma 2, lettera *a)* della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all'art. 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14".

Art. 7.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

GALAN

**10R1215**

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. **5.**

**Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa.**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla proprietà, alla determinazione degli obiettivi e alla gestione delle imprese venete.

Art. 2.

*Ambito di applicazione e definizioni*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

*a)* ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, di società di capitali, di società di persone e di imprese individuali aventi sede operativa nel territorio regionale;

*b)* ai lavoratori pensionati che hanno prestato per almeno due anni il proprio lavoro nelle società o nelle imprese previste dalla lettera *a)*;

*c)* ai lavoratori che hanno prestato per almeno sei mesi, anche non continuativi, il proprio lavoro nelle società o nelle imprese previste dalla lettera *a)* in esecuzione di un contratto di somministrazione previsto dal capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni;

*d)* ai collaboratori a progetto previsti dall'art. 61 del decreto legislativo n. 276/2003, i quali abbiano operato per almeno sei mesi, anche non continuativi, presso le società o le imprese previste dalla lettera *a)*.

2. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge:

*a)* l'acquisizione, l'assegnazione, il trasferimento di azioni o quote di società di capitali;

*b)* l'ammissione di dipendenti come soci accomandanti in una società in accomandita semplice;

*c)* l'ammissione di dipendenti come soci di una società esistente o da costituirsi mediante il conferimento dell'azienda dell'imprenditore;

*d)* l'adesione a eventuali società o fondazioni d'investimento, riservate ai lavoratori previsti dal comma 1.

3. Ai fini della presente legge l'offerta di partecipazione finanziaria dei lavoratori non può essere inferiore a un decimo del capitale delle società o delle imprese.

4. Ai fini della presente legge per capitale delle società o delle imprese s'intende:

*a)* nelle società di capitali, il capitale sottoscritto;

*b)* nelle società di persone, il valore complessivo delle quote risultante dalla situazione patrimoniale delle società;

*c)* nelle imprese individuali, il valore delle aziende risultanti dalla situazione patrimoniale.



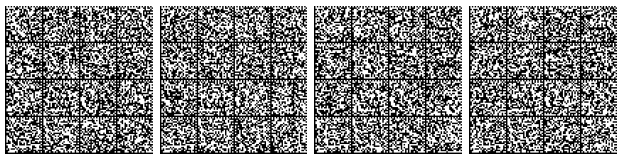

5. Il numero dei lavoratori, partecipanti o associati, non può essere inferiore a un decimo dei soggetti occupati presso la società o l'impresa.

6. La partecipazione è volontaria e può essere individuale o collettiva.

7. L'offerta delle azioni o delle quote deve essere aperta a tutti i lavoratori senza discriminazioni, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, sulla base della categoria professionale, del livello di inquadramento, dell'anzianità di servizio, della tipologia di rapporto.

Art. 3.

*Agevolazioni per i lavoratori*

1. La Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti ai dipendenti e agli altri soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, che partecipano alle operazioni previste dall'articolo 2.

2. A tale fine la Giunta regionale può, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica:

*a)* assegnare prestiti agevolati;

*b)* finanziare la stipulazione di contratti di assicurazione o garanzie bancarie a protezione dei dipendenti e degli altri soggetti elencati all'art. 2, comma 1, contro il rischio di insolvenza;

*c)* concedere esenzioni o riduzioni di tributi, di canoni o di altri diritti, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale;

*d)* incentivare gli enti locali o loro associazioni che promuovono le iniziative previste dalla presente legge.

3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali.

Art. 4.

*Agevolazioni per le imprese*

1. La Giunta regionale, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica, concede alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell'impresa le seguenti incentivazioni:

*a)* contributi in conto interessi o altre forme di agevolazioni creditizie;

*b)* esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale;

*c)* incentivazioni agli enti locali o a loro associazioni che promuovono le iniziative previste dalla presente legge.

2. Le agevolazioni e le incentivazioni sono assegnate prioritariamente alle piccole e medie imprese che:

*a)* concordano le forme di partecipazione finanziaria con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale;

*b)* dimostrano che i lavoratori sono stati correttamente informati, attraverso specifiche iniziative di formazione, sui rischi che derivano dalla partecipazione al capitale aziendale, con particolare riguardo alla partecipazione a società di persone;

*c)* riservano la presenza di rappresentanti dei dipendenti nel collegio sindacale e/o nel consiglio di amministrazione o negli altri organi delle società di capitali ovvero prevedono idonee forme di partecipazione o controllo nella gestione delle imprese;

*d)* prevedono l'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori a progetto o di soggetti che operano in esecuzione di un contratto di somministrazione ovvero prevedono la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato;

*e)* prevedono forme concordate e incentivanti per i lavoratori di accumulazione di risparmio da investire nell'impresa;

*f)* si impegnano al riacquisto delle quote, entro cinque anni, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; reciproco impegno di vendita della quota all'impresa da parte del lavoratore cessato dal servizio per motivi diversi dal collocamento a riposo può essere preventivamente concordato.

Art. 5.

*Modalità di concessione delle agevolazioni*

1. La Giunta regionale approva, previo parere della competente commissione consiliare, apposito bando sulla base del quale le garanzie, le agevolazioni e le incentivazioni previste dalla presente legge sono assegnate ai lavoratori e alle imprese.

Art. 6.

*Fondi d'impresa*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lettera *d)*, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere o costituire o partecipare a società di investimento riservate ai dipendenti e agli altri lavoratori elencati all'art. 2, comma 1, delle aziende firmatarie.

Art. 7.

*Compatibilità degli aiuti con la disciplina comunitaria*

1. Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per l'esercizio 2010 e in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2011, si fa fronte:

*a)* quanto all'esercizio 2010, mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", e contestuale incremento delle risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio pluriennale 2010-2012;

*b)* quanto all'esercizio 2011, con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio pluriennale 2010- 2012.

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale relativa al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012".

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

GALAN

**10R1216**

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. **6.**

**Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 «Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà».**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di valorizzare attività produttive volte a consentire l'accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

2. La Regione persegue gli obiettivi previsti dal comma 1 attraverso:

*a)* una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;

*b)* una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;

*c)* il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà".

3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la presente legge individua i prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Veneto.

Art. 2.

*Il commercio equo e solidale*

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e l'acquirente, aventi i seguenti contenuti:

*a)* il pagamento di un prezzo equo;

*b)* misure a carico dell'acquirente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;

*c)* il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
*d)* la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
*e)* l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.

2. La proposta contrattuale dell'acquirente è accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, gli accordi previsti dal comma 1 ne danno espressamente atto, indicandone i motivi.

Art. 3.

*Il prezzo equo*

1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca e quando è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore, nonché degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.

2. In relazione all'entità dei prodotti venduti il prezzo deve essere idoneo a generare per l'impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre una esistenza libera e dignitosa, nonché di coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.

Art. 4.

*Istituzione dell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono ad una delle seguenti categorie:

*a)* soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;

*b)* altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con le disposizioni attuative previste dall'art. 9.

3. I requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco regionale sono stabiliti con le disposizioni attuative previste dall'art. 9.

Art. 5.

*Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale*

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:
*a)* provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *a)*;

*b)* certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.



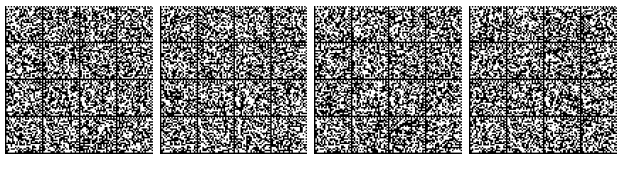

Art. 6.

*Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale*

1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1:

*a)* promuove e sostiene iniziative divulgative e di sensibilizzazione, volte a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;

*b)* promuove e sostiene in particolare iniziative di informazione e sensibilizzazione sui prodotti del commercio equo e solidale certificati con marchio di garanzia rilasciato dagli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO);

*c)* promuove e sostiene specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale; *d)* promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

*e)* promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale e la fiera del commercio equo e solidale previste dagli articoli 7 e 8;

*f)* promuove e sostiene la creazione sulla rete internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;

*g)* concede alle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale previsto dall'art. 4 finanziamenti a fondo perduto, fino ad un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative a investimenti materiali e immateriali, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione, per apertura e ristrutturazione della sede, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;

*h)* promuove e sostiene l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;

*i)* promuove e sostiene iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall'art. 5.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale previsto dall'art. 4 è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 7.

*Giornata regionale del commercio equo e solidale*

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, sostiene annualmente, con specifici contributi, in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell'elenco regionale previsto dall'articolo 4, una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità veneta e la realtà del commercio equo e solidale.

Art. 8.

*Fiera del commercio equo e solidale*

1. La Giunta regionale promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, una fiera organizzata in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell'elenco regionale previsto dall'art. 4 per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

Art. 9.

*Disposizioni attuative*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

*a)* i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;

*b)* le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;

*c)* i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 8.

Art. 10.

*Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria; l'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

Art. 11.

*Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà"*

1. Dopo la lettera *g)* del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, è inserita la seguente lettera:

"g-bis) la promozione del commercio equo e solidale, attraverso il sostegno ad iniziative che valorizzino le produzioni autoctone delle aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo, garantiscano una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale, offrano una maggiore informazione ai consumatori per favorire consumi responsabili.".

2. Dopo la lettera *h)* del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, è inserita la seguente lettera: "h-bis) due rappresentanti effettivi e uno supplente designati d'intesa tra le organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale.".

3. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, le parole: "La designazione dei componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, *l)*" sono sostituite dalle seguenti: "La designazione dei componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, h-*bis*), *i)*, *l)*".

4. L'art. 20 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, è così sostituito:

"Art. 20 *(Conferenza regionale e manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo).* - 1. La Giunta regionale convoca, con cadenza biennale, una conferenza sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, nonché di verifica delle iniziative intraprese in attuazione della presente legge.

2. Nell'ambito della conferenza, la Giunta regionale promuove una manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti, iniziative ed attività collegate alla cooperazione allo sviluppo.".

5. La designazione prevista dal comma 2 è effettuata a decorrere dalla nona legislatura.

Art. 12.

*Norma transitoria*

1. Fino all'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 4 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base

democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES).

Art. 13.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 200.000,00 a decorrere dall'esercizio 2010, si fa fronte:

*a)* quanto all'esercizio 2010, mediante prelevamento di euro 200.000,00 dalle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", del bilancio di previsione per l'anno 2010 e contestuale aumento dell'upb U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale";

*b)* quanto agli esercizi 2011 e 2012, con le risorse allocate nell'upb U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale" del bilancio pluriennale 2010-2012.

Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale relativa al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012".

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

GALAN

**10R1217**

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. **6.**

**Istituzione della Giornata per un equo sviluppo globale.**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 8 del 17 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *r)* e l'art. 59 dello Statuto;

Vista la legge regionale 11 agosto 1949, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione).

Considerato:

1. Prioritario il perseguimento dei valori della solidarietà umana, di giustizia sociale ed economica, del riconoscimento e di tutela dei diritti fondamentali della persona, tra cui in primo luogo il diritto alla vita;

2. Di fondamentale importanza sensibilizzare i cittadini toscani sulle cause della morte per fame e per sete, a tutt'oggi presente nel sud del mondo, ed educare, soprattutto le giovani generazioni, al rispetto dei diritti fondamentali, alla tutela delle risorse alimentari e idriche nonché alla loro equa condivisione ed utilizzo;

3. Necessario realizzare specifiche iniziative per stimolare il ricordo e la riflessione sulla fame e la sete nel mondo e sugli strumenti per favorire la loro eliminazione attraverso la solenne celebrazione del 21 dicembre 1948, storiaca ricorrenza della data in cui Madre Teresa di Calcutta scoprì, nei sobborghi di Calcutta i bambini che muoiono di fame e decise di dedicare la sua esistenza ai più poveri tra i poveri;

Si approva la presente legge

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Toscana, in coerenza con il suo storico impegno nel campo dei diritti umani, istituisce la Giornata per un equo sviluppo globale, quale giornata della memoria per ricordare le vittime della mancanza di cibo e di acqua e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della solidarietà e della giustizia sociale ed economica, dei diritti fondamentali della persona, del consumo consapevole, della tutela delle risorse essenziali e dell'educazione alla loro condivisione.

2. La Giornata per un equo sviluppo globale si celebra il 21 dicembre di ogni anno, mediante specifiche iniziative regionali sui temi di cui al comma 1, che possono includere il sostegno e la promozione di manifestazioni realizzate da enti, associazioni, organizzazioni non governative prive di finalità di lucro, finalizzate alla raccolta di aiuti destinati a popolazioni o comunità in condizioni di bisogno materiale.

3. Le iniziative regionali possono essere definite anche di concerto con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e, in generale, con i soggetti della sussidiarietà sociale di cui all'art. 59 dello Statuto.

Art. 2.

*Comitato regionale per la Giornata per un equo sviluppo globale*

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale per la Giornata per un equo sviluppo globale, quale organismo di consulenza per l'individuazione delle iniziative e delle attività da assumere in ordine al programma di cui all'art. 3.

2. Il comitato è composto da cinque membri scelti tra rappresentanti o esperti dei settori della cooperazione internazionale, dell'educazione e dell'istruzione nonché tra esponenti delle associazioni regionali di volontariato.

3. I membri ed il presidente del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

4. Ai membri del comitato non sono dovute indennità ma unicamente, se il luogo di residenza di questi è diverso dalla sede del comitato, il rimborso delle spese di trasporto e di vitto effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato, nei limiti e con le modalità previste per i dirigenti regionali.

Art. 3.

*Programma delle iniziative per la celebrazione della Giornata per un equo sviluppo globale*

1. Le iniziative per la celebrazione della Giornata, le loro modalità organizzative, le risorse finanziarie ad esse destinate e le eventuali forme di concerto con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono previste in un programma approvato dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Il programma può richiamare anche iniziative ed interventi già previsti nei programmi di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) allorquando essi rivestano particolare interesse per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.



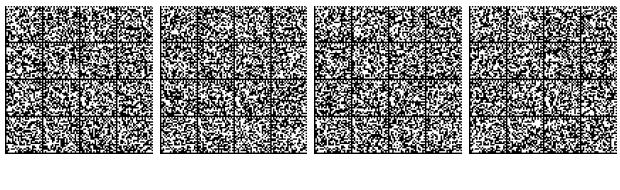

3. Il programma è predisposto sulla base di proposte formulate dal Comitato regionale per la Giornata per un equo sviluppo globale, fatte pervenire alla Giunta regionale entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2011 in euro 50.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili sull'unità previsionale di base (UPB) 122 "Cooperazione internazionale. Promozione della cultura della pace – Spese correnti" annualità 2011 del bilancio pluriennale 2010-2012.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.

Art. 5.

*Efficacia differita*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data del 1° gennaio 2011.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 9 febbraio 2010

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2010.*

**10R1331**

---

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2010, n. **8.**

**Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica.**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 8 del 17 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *z)*, dello Statuto;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 35;

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 47 (Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica).

Considerato quanto segue:

1. Il previsto riordino dei consorzi di bonifica non potrà essere realizzato entro l'ormai prossima scadenza dell'attuale legislatura regionale e dovrà quindi essere approvato dal Consiglio regionale rinnovato a seguito delle elezioni del prossimo mese di marzo;

2. Si rende pertanto opportuno stabilire una proroga per quei consorzi i cui organi, per effetto o dell'ordinaria scadenza di cui alla l.r. 34/2009 o della proroga di cui alla legge regionale 47/2009, verrebbero in scadenza entro il 31 marzo 2010, sovrapponendosi al periodo delle elezioni regionali, prima che sia possibile avviare il processo di riordino;

3. È inoltre opportuno individuare un termine ultimo di operatività per le commissioni provvisorie di amministrazione dei consorzi e per i commissari straordinari dei consorzi nominati ai sensi degli articoli 30 e 52 della legge regionale 34/1994, nonché una data certa, individuata al 30 settembre 2010, entro la quale dovranno concludersi le procedure elettorali per l'insediamento dei nuovi organi dei consorzi di cui al punto 2;

Si approva la presente legge

Art. 1.

*Proroga degli organi di alcuni consorzi di bonifica*

1. Gli organi dei consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed in scadenza entro il 31 marzo 2010, continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino al 30 settembre 2010.

2. La proroga di cui al comma 1, si applica altresì alle commissioni provvisorie e ai commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 30 e 52 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

Art. 2.

*Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica*

1. Le procedure per l'elezione degli organi dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 1, sono sospese fino al 30 aprile 2010. Tali procedure sono attivate a partire dal 1° maggio 2010, per consentire l'insediamento dei nuovi organi non oltre il 1° ottobre 2010.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 9 febbraio 2010

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2010.*

*(Omissis)*

**10R1333**

---

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2010, n. **9.**

**Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente**

*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 8 del 17 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere *c)* ed *l)*, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione dell'area ambiente), e relativi provvedimenti attuativi;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici);

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Considerato quanto segue:

1. La disciplina regionale in materia di tutela della qualità dell'aria è contenuta nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per la tutela della qualità dell'aria), e nella legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33), che vengono abrogate con la presente legge, al fine di dare alla materia un quadro normativo organico e coerente con le norme europee e nazionali nel frattempo intervenute;

2. In particolare, successivamente alle leggi regionali 33/1994 e 63/1998, sono entrati in vigore il d.lgs. 351/1999 e relativi provvedimenti attuativi, il d.lgs. 183/2004 ed il d.lgs. 152/2007 con i quali è stata recepita la normativa comunitaria di settore, costituita dalla direttiva 96/62/CE del 27 settembre 2006 del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, e dalle successive direttive che ne hanno completato e aggiornato la cornice normativa;

3. Oltre alle norme nazionali citate al punto 2, occorre tener conto anche delle disposizioni contenute nella parte V del d.lgs. 152/2006, incentrate prevalentemente sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera prodotte da impianti ed attività, e quindi sulla disciplina delle autorizzazioni e dei controlli;

4. Il presente intervento normativo è volto pertanto a dare attuazione alla normativa nazionale sopra citata, tenendo conto altresì dei principi contenuti nella dir. 2008/50/CE, in corso di recepimento da parte dello Stato, che va a sostituirsi alle direttive comunitarie attualmente in vigore, le quali verranno a loro volta abrogate con decorrenza dall'11 giugno 2010, ad eccezione della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

5. In attuazione della normativa nazionale e comunitaria e per il perseguimento dell'obiettivo prioritario della riduzione dei rischi sanitari derivanti dalle esposizioni agli inquinanti atmosferici, la presente legge delinea indirizzi per la gestione a livello regionale della qualità dell'aria ambiente e per la lotta ai cambiamenti climatici, individua l'assetto delle competenze degli enti territoriali e cura altresì l'integrazione con le altre politiche regionali di settore, tenendo conto, in particolare, degli adempimenti derivanti dal Protocollo di Kyoto;

6. La materia di cui si tratta interessa ambiti di competenza esclusiva statale (tutela dell'ambiente) e concorrente regionale (tutela della salute), tuttavia il presente intervento normativo è volto principalmente ad esercitare competenze che lo stesso legislatore nazionale attribuisce alle regioni, quali in particolare la disciplina di piani e programmi per il risanamento e mantenimento della qualità dell'aria e l'individuazione degli strumenti per il coordinamento della programmazione regionale e locale;

7. Le finalità della presente legge sono perseguite attraverso:

*a)* una programmazione regionale di settore che attui una strategia integrata sulla tutela della qualità dell'aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti e assicuri il raccordo, l'integrazione ed il coordinamento con gli altri atti della programmazione regionale di settore, nonché degli enti locali, i quali tutti dovranno convergere nell'obiettivo ambientale di ridu-zione dell'inquinamento atmosferico;

*b)* l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni della Regione e degli enti locali;

*c)* la disponibilità di un quadro conoscitivo relativo alla qualità dell'aria ed alle sorgenti di emissione completo ed affidabile;

8. Lo stesso legislatore nazionale, negli atti normativi sopra citati, prevede che le regioni, in relazione agli specifici inquinanti, elaborino piani o programmi per il risanamento ed il mantenimento della qualità dell'aria ambiente e assicurino, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali;

9. Il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, di seguito denominato piano, si configura come piano intersettoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), nonché atto di governo del territorio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. l (Norme per il governo del territorio) e, in attuazione della normativa statale sopra richiamata, stabilisce obiettivi generali, finalità ed indirizzi per l'individuazione ed attuazione delle azioni e misure volte al risanamento, al miglioramento ovvero al mantenimento della qualità dell'aria ambiente;

10. Poiché la tutela della qualità dell'aria ambiente richiede interventi di natura trasversale, che coinvolgono anche altre politiche regionali di settore, gli obiettivi generali, le finalità e gli indirizzi contenuti nel piano integrano necessariamente quelli degli altri piani e programmi regionali, mentre le eventuali prescrizioni che incidono sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale costituiscono contenuto del piano di indirizzo territoriale, quali prescrizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera *b)*, della l.r. 1/2005;

11. L'attuazione del piano, attraverso l'individuazione di specifiche azioni e misure, avviene in forma integrata ed è demandata alle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 10-*bis* della legge regionale 49/1999, agli atti della programmazione locale, nonché ad un apposito strumento di programmazione locale che è il piano di azione comunale (PAC) elaborato dai comuni appositamente individuati dalla Giunta regionale, in relazione ai livelli di inquinamento accertati;

12. La presente legge intende inoltre assicurare la disponibilità di un quadro conoscitivo relativo alla qualità dell'aria ambiente ed alle sorgenti di emissione completo ed affidabile, anche allo scopo di supportare le scelte strategiche della programmazione regionale, attraverso l'organizzazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e l'istituzione di un inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE);

13. L'organizzazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente risponde a criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza ed è infatti costituita dalle sole postazioni di rilevamento appositamente individuate dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria per la valutazione della qualità dell'aria ambiente;

14. Per l'acquisizione di dati ed informazioni aggiornati relativi alle sorgenti di emissione, viene istituito presso la Regione l'IRSE, realizzato e gestito nel rispetto della normativa tecnica nazionale di riferimento, nonché delle disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell'informazione e di sistema informativo regionale di cui l'IRSE costituisce parte integrante;

15. Nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza viene sostanzialmente confermato l'assetto delle competenze amministrative in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente, ed in particolare di quelle autorizzative e di controllo sugli impianti ed attività che producono emissioni in atmosfera, assicurando tuttavia il raccordo, l'integrazione ed il coordinamento nell'esercizio di tali funzioni, anche attraverso il comitato regionale di coordinamento, già istituito dall'art. 18 della legge regionale 33/1994;

16. Poiché la rete regionale di rilevamento risulta strettamente funzionale alle attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente di competenza regionale, la gestione delle postazioni che ne fanno parte viene riservata alla Regione, che in ogni caso risulta il livello più adeguato anche in considerazione delleimprescindibili esigenze di uniformità ed omogeneità dei risultati di tale gestione;

17. Risponde a esigenze di semplificazione amministrativa e di uniformità di trattamento sull'intero territorio regionale l'individuazione, nell'ambito di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, di criteri omogenei per il rilascio delle autorizzazioni, nonché delle categorie di impianti ed attività, tra cui gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II della parte V del d.lgs. 152/2006, per cui le province adottano le autorizzazioni generali di cui all'art. 272 del medesimo decreto;



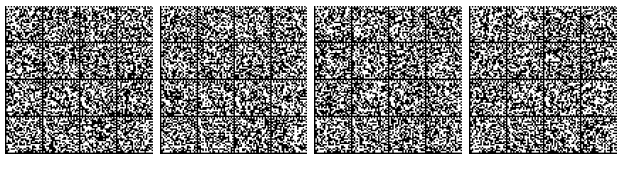

18. La Regione, anche prima del presente intervento normativo di adeguamento, ha provveduto a dare concreta attuazione alla normativa statale sopra richiamata provvedendo ad effettuare la valutazione preliminare della qualità dell'aria, la classificazione del territorio regionale e ad approvare del piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 25 giugno 2008); si rende pertanto necessario prevedere che, nelle more dell'approvazione del piano disciplinato dalla presente legge, mantenga efficacia quello attualmente esistente;

19. L'art. 271, comma 5, del d.lgs. 152/2006 dispone che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà fissare i valori limite e le prescrizioni relative ai nuovi impianti e a quelli anteriori al 2006, le regioni possono stabilire tali valori e pre-scrizioni nell'ambito dei propri piani e programmi; si è, quindi, reso necessario introdurre una disciplina transitoria prevedendo che, fino all'individuazione da parte della Regione dei predetti valori e prescrizioni, le province rilascino i provvedimenti autorizzativi nel rispetto di quanto previsto dallo stesso art. 271 del d.lgs. 152/2006, potendo tener conto delle indicazioni formulate dal comitato regionale di coordinamento che costituisce strumento di raccordo e raffronto nell'esercizio delle funzioni trasferite.

Si approva la presente legge

## *Capo I*

### DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.
### *Oggetto*

1. La presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, detta norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove l'integrazione tra la programmazione in materia di qualità dell'aria e lotta ai cambiamenti climatici con le altrepolitiche di settore con particolare riterimento alla saetta, alla mobilità, ai trasporti, all'energia, alle attività produttive, alle politiche agricole e alla gestione dei rifiuti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 46, comma 2, dello Statuto, dall'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dall'art. 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale).

### Art. 2.
### *Competenze della Regione*

1. Il Consiglio regionale:

*a)* approva il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, ed i relativi aggiornamenti;

*b)* individua i valori limite di emissione di cui all'articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative:

*a)* all'individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione dell'aria ambiente), al decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) ed al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente), per lo svolgimento delle attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria;

*b)* all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri, nonché delle modalità e delle tecniche di misurazione stabilite dalla normativa statale e comunitaria;

*c)* all'individuazione delle zone del territorio regionale a cui si applicano i valori limite per la protezione degli ecosistemi individuati dal decreto ministeriale di cui all'art. 4 del d.lgs. 351/1999, tenendo conto delle zone di cui all'art. 9, comma 3, lettera g;

*d)* alla individuazione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente;

*e)* alla gestione ed organizzazione dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE) nonché al coordinamento ed indirizzo degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione;

*f)* all'approvazione di indirizzi per il coordinamento provinciale sull'elaborazione ed attuazione dei piani di azione comunale (PAC);

*g)* all'approvazione di linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità per:

1) l'elaborazione dei PAC.

2) l'acquisizione dei dati tramite la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

3) la definizione delle situazioni a rischio di supera¬mento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all'art. 13;

4) la redazione del rapporto dell'ARPAT di cui all'articolo 13.

*h)* all'approvazione delle deliberazioni annuali di attuazione in forma integrata di cui all'art. 10-*bis* della l.r. 49/1999, del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente di cui all'art. 9;

*i)* alla gestione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5.

3. La Giunta regionale individua, con propria deli-berazione, le specifiche categorie di impianti e attività, ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte seconda dell'allegato quarto alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, per le quali le province adottano le autorizzazioni generali di cui all'art. 272 del medesimo decreto; tra le categorie di impianti e attività individuate dalla Giunta regionale sono compresi gli impianti termici civili di cui all'art. 267, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Giunta regionale si avvale del comitato regionale di coordinamento.

### Art. 3.
### *Competenze delle province e dei comuni*

1. Sono di competenza delle province le funzioni relative :

*a)* al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I del digs.152/2006, nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalità stabilite dal titolo II, capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

*b)* all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attività di cui alla lettera *a)*, all'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 279 del d.lgs. 152/2006, nonché all'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del medesimo decreto;

*c)* all'organizzazione e gestione degli inventari pro¬vinciali delle sorgenti di emissioni secondo quanto previsto all'art. 281, comma 8, del d.lgs. 152/2006, e nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale;

*d)* al coordinamento dei comuni, appartenenti al terri¬torio di competenza, per l'elaborazione ed attuazione dei PAC. nel rignetto degli indirizzi della Giunta regionale.

2. Le province si avvalgono dell'ARPAT per le attività di controllo. Le province possono altresì avvalersi del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT per lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

3. I comuni individuati ai sensi dell'art. 12, comma 1, provvedono all'elaborazione ed approvazione dei PAC di cui al medesimo art. 12.

4. Il sindaco è l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.



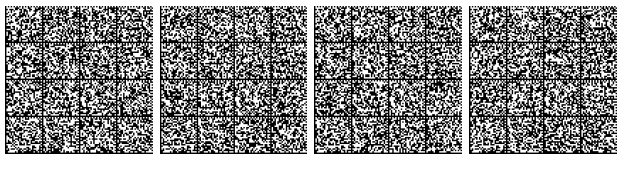

Art. 4.

*Comitato regionale di coordinamento*

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale.

2. Il Comitato regionale di coordinamento è composto dai dirigenti responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente o loro delegati.

3. Alle sedute del Comitato regionale di coordinamento possono essere invitati a partecipare i comuni individuati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, nonché i tecnici dell'ARPAT per gli aspetti concernenti il controllo delle emissioni ed il monitoraggio sulla qualità dell'aria ambiente, e i tecnici delle aziende unità sanitarie locali (USL) per gli aspetti inerenti alla tutela della salute pubblica.

4. Il Comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente, che lo presiede, almeno ogni due mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

5. La partecipazione al Comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.

6. Il Comitato regionale di coordinamento approva un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.

*Capo II*

RETE REGIONALE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE

Art. 5.

*Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente*

1. La rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente è costituita dall'insieme delle postazioni individuate ai sensi del comma 3; essa costituisce parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla normativa regionale in materia di società dell'informazione e di sistema informativo ed è conforme alle disposizioni ed agli standard tecnologici e informativi di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

2. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono utilizzate per la misurazione dei livelli di concentrazione di specifici inquinanti ai fini della gestione regionale della qualità dell'aria ambiente, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia.

3. La Giunta regionale individua, previa acquisizione del parere tecnico dell'ARPAT e sentite le province, le postazioni di rilevamento della qualità dell'aria ambiente che costituiscono la rete regionale di rilevamento, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di valutazione e misurazione della qualità dell'aria ambiente.

4. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono gestite dalla Regione che si avvale dell'ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 30/2009.

5. Ai fini di cui al comma 4, le province mettono a disposizione della Regione le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento, previa stipula di apposita convenzione per la definizione delle relative modalità.

6. I dati acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento sono raccolti dall'ARPAT e gestiti nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all'art. 19 della l.r. 30/2009.

Art. 6.

*Inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE)*

1. Presso la struttura regionale competente in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente è istituito l'inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE) al fine di acquisire ed elaborare i dati e le informazioni relative ai principali inquinanti nonché ai gas climalteranti introdotti in atmosfera dalle sorgenti di emissione presenti sul territorio regionale.

2. L'IRSE è costituito da una serie organizzata, dettagliata ed aggiornata di dati e informazioni, relativi alle sostanze inquinanti e ai gas climalteranti introdotti in atmosfera da attività antropiche e naturali ed alle relative modalità di emissione, con riferimento a specifici ambiti territoriali ed a specifici periodi temporali.

3. I dati e le informazioni di cui al comma 2, relative ai gas climalteranti, sono utilizzate per assicurare l'integrazione e la coerenza tra le politiche regionali in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente e di produzione e consumo di energia.

4. L'IRSE è parte integrante del sistema informativo regionale ed è realizzato e gestito nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 351/1999 e di cui all'art. 281, comma 8, del d.lgs. 152/2006, nonché della l.r. 54/2009.

5. I gestori degli impianti individuati ai sensi del comma 6, lettera *a)*, sono tenuti ad inviare annualmente alla Regione ed alle province, per l'implementazione e l'aggiornamento dell'IRSE e degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione, i dati e le informazioni di cui al medesimo comma 6, lettera *b)*.

6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni:

*a)* stabilisce le soglie di emissione prodotte annualmente sulla base delle quali vengono individuati gli impianti di cui al comma 5;

*b)* individua i dati e le informazioni sulle emissioni prodotte dagli impianti di cui alla lettera *a)*, che i gestori sono tenuti a trasmettere alla Regione ed alle province, nonché le relative modalità di trasmissione;

*c)* approva indirizzi per l'organizzazione ed il coordinamento degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione di cui all'art. 281, comma 8, del d.lgs. 152/2006, che fanno parte integrante del sistema informativo regionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa statale per l'elaborazione dei medesimi inventari.

7. L'IRSE è aggiornato ogni due anni; a seguito di ogni aggiornamento, la Giunta regionale predispone e pubblica sul proprio sito web, un rapporto sull'entità e la distribuzione spaziale e temporale delle sostanze inquinanti e dei gas climalteranti emessi nel territorio regionale.

Art. 7.

*Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico*

1 . Entro il 31 maggio di ogni anno, la Giunta regionale predispone un rapporto sulla qualità dell'aria ambiente, sulla base dei dati trasmessi dall'ARPAT che vengono acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento e raccolti nel SIRA.

2. La Regione, le province ed i comuni, in relazione alle proprie competenze, mettono regolarmente a disposizione del pubblico e degli organismi interessati informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente secondo quanto previsto dalla normativa statale e nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).



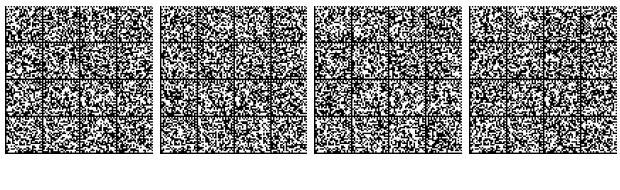

*Capo III*

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 8.

*Valutazione della qualità dell'aria ambiente e classificazione del territorio regionale*

1. La Giunta regionale effettua la valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. 351/1999 e dall'art. 4 del d.lgs. 152/2007, nonché, con riferimento all'ozono, secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. 183/2004.

2. Sulla base della valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui al comma 1, la Giunta regionale classifica il territorio regionale nelle zone e agglomerati di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, con riferimento:

*a)* ai valori limite, alle soglie di allarme e al margine di tolleranza stabiliti con il decreto ministeriale di cui all'art. 4 del d.lgs. 351/1999;

*b)* ai valori bersaglio, obiettivi a lungo periodo ed alle soglie di allarme di cui al d.lgs. 183/2004;

*c)* ai valori obiettivo di cui al d.lgs. 152/2007.

3. La Giunta regionale individua altresì le zone e agglomerati di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, ove sono necessarie misurazioni della qualità dell'aria ambiente in siti fissi, eventualmente da integrare con tecniche di modellizzazione, ovvero sono possibili misurazioni indicative in conformità alla normativa nazionale di cui al comma 1.

4. La classificazione di cui al comma 2, è riesaminata almeno ogni cinque anni e comunque ogniqualvolta si verifichino cambiamenti significativi delle emissioni prodotte tali da modificare le concentrazioni di inquinanti presenti nell'aria ambiente.

Art. 9.

*Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente*

1. Il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, di seguito denominato "piano", è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione delle priorità definite nel programma regionale di sviluppo (PRS) e degli indirizzi contenuti nel piano regionale di azione ambientale (PRAA), istituito con legge regionale 14/2007, persegue una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell'aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti.

2. Il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente è piano intersettoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 49/1999, nonché atto di governo del territorio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); esso ha una durata corrispondente a quella del PRS ed è aggiornato qualora necessario in relazione all'evoluzione del quadro conoscitivo e normativo di riferimento.

3. Ai fini di cui al comma l, il piano, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria:

*a)* definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell'aria ambiente ed alle sorgenti di emissione;

*b)* stabilisce obiettivi generali, finalità e detta indirizzi per l'individuazione e l'attuazione delle azioni e misure per il risanamento, o il miglioramento, ovvero il mantenimento della qualità dell'aria ambiente che si rendono necessarie in relazione alla classificazione di cui all'art. 8, comma 2, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici;

*c)* contiene le prescrizioni di cui all'art. 10, comma 3;

*d)* definisce il quadro delle risorse attivabili;

*e)* individua i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui agli articoli 271, commi 4 e 5, e 281, comma 10, del d.lgs. 152/2006;

*f)* individua le limitazioni, divieti e prescrizioni sull'uso dei combustibili di cui all'allegato decimo alla parte quinta del d.lgs. 152/2006;

*g)* individua le zone di particolare pregio naturalistico di cui all'art. 271, comma 9, lettera *b)*, del d.lgs. 152/2006;

*h)* assicura l'integrazione ed il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore;

*i)* promuove programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione per i cittadini, nonché la ricerca e l'innovazione.

4. Gli obiettivi, le finalitàta e gli indirizzi ai cui ai comma 3, lettera *b)*, sono articolati in settori di intervento, con particolare riferimento a quelli della sanità, della mobilità, dei trasporti, dell'energia, delle attività produttive, delle politiche agricole e della gestione dei rifiuti.

Art. 10.

*Procedure per l'approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale*

1. Il piano, le modifiche e gli aggiornamenti dello stesso sono approvati secondo il procedimento di cui al titolo II della legge regionale 1/2005.

2. Gli obiettivi generali, le finalità e gli indirizzi di cui all'art. 9, comma 3, lettera *b)*, costituiscono obiettivi, finalità ed indirizzi anche degli altri piani e programmi regionali di settore e la loro individuazione è il risultato di un processo di condivisione e integrazione delle politiche.

3. Le prescrizioni del piano che incidono sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi, fanno parte del piano di indirizzo territoriale quali prescrizioni di cui all'art. 48, comma 4, lettera *b)*, della legge regionale 1/2005.

Art. 11.

*Attuazione del piano*

1. L'attuazione in forma integrata degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all'art. 9, comma 3, lettera *b)*, attraverso l'individuazione delle azioni e misure di risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente, è demandata:

*a)* alle deliberazioni annuali di cui all'art. 10-*bis* della legge regionale 49/1999, con cui la Giunta regionale specifica gli obiettivi operativi, individua le modalità di intervento e definisce le risorse, provvedendo altresì ad aggiornare il quadro conoscitivo di riferimento;

*b)* agli atti della programmazione locale di cui all'articolo 11 della legge regionale 49/1999;

*c)* ai PAC di cui all'art. 12.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione sullo stato di realizzazione e sui risultati dell'attuazione del piano.

Art. 12.

*Piano di azione comunale (PAC)*

1. Sulla base della valutazione della qualità dell'aria ambiente e della classificazione delle zone e agglomerati ai cui all'articolo 8, la Giunta regionale individuai comuni tenuti all'elaborazione ed approvazione del PAC.

2. In attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all'art. 9, comma 3, lettera *b)*, il PAC individua:

*a)* gli interventi strutturali;

*b)* gli interventi contingibili da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento di cui all'articolo 13, comma 2.

3. Gli interventi strutturali di cui al comma 2, lettera *a)*, sono interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

4. Gli interventi contingibili di cui al comma 2, lettera *b)*, sono interventi di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo, finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera.

5. I comuni tenuti all'approvazione del PAC adeguano agli interventi, di cui al comma 2, i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340

(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), i piani urbani del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari di cui all'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città).

6. Le province assicurano il coordinamento dei comuni, ricadenti nel territorio di competenza, per l'elaborazione ed attuazione dei PAC, nel rispetto degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *f)*.

7. La Giunta regionale promuove l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, anche mediante la concessione di appositi contributi.

8. I comuni di cui al comma 1, che non hanno provveduto all'approvazione dei rispettivi PAC non sono ammessi ai contributi regionali, ovvero a quelli nazionali e comunitari erogati dalla Regione, volti a finanziare interventi, azioni o misure in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente.

Art. 13.

*Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme*

1. L'ARPAT, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 2, comma 2, lettera *g)*, elabora un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale; tale rapporto è trasmesso alla Giunta regionale, alle province e ai comuni di cui all'art. 12, comma 1, e alle aziende USL competenti per territorio.

2. Nel rapporto di cui al comma 1, sono indicate le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite fissati dalla normativa statale che vengono individuate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *g)*.

3. I comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di cui al comma 2, mettono in atto gli interventi contingibili di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)*, tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche.

Art. 14.

*Poteri sostitutivi*

1. In caso di inosservanza delle norme della presente legge e del piano regionale per la qualità dell'aria da parte dei comuni, la Regione può esercitare i poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente.

*Capo IV*

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15.

*Norma finanziaria*

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il piano di cui all'articolo 9.

*Capo V*

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art. 16.

*Regolamento di attuazione*

I. La Giunta regionale approva, con apposito regolamento, le modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, e le modalità tecniche per lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*.

2. Il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Capo VI*

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

*Disposizioni transitorie*

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo mantiene efficacia il piano regionale di risanamento mantenimento della qualità dell'aria approvato con liberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2008, n. 44, in attuazione della normativa nazionale in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente.

2. Fino all'individuazione dei valori limite e delle prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006 ai sensi dell'art. 271, comma 5, del d.lgs. 152/2006, le province stabiliscono nell'ambito dell'autorizzazione i valori limite di emissione e le prescrizioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 271 medesimo. A tal fine, le province tengono conto delle eventuali indicazioni formulate dal comitato regionale di coordinamento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i comuni di cui all'art. 12, comma 1.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva linee guida ed i criteri di cui all'art. 2, comma 2, lettera *g)* e gli indirizzi per il coordinamento provinciale cui all'art. 2, comma 2, lettera *f)*.

5. I comuni individuati ai sensi del comma 3, provvedono all'approvazione dei rispettivi PAC entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana delle linee guida, criteri ed indirizzi di cui al comma 4.

Art. 18.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

*a)* legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per tutela della qualità dell'aria);

*b)* legge regionale 3 febbraio 1995, n. 19 (Modifica della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 "Norme per la tutela della qualità dell'aria");

*c)* legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33);

*d)* articoli 1 e 2 della legge regionale 2 aprile 2002 n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, i 63 "Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33" e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88").

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 11 febbraio 2010

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2010.*

(*Omissis*).

**10R1334**

# REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 2010, n. **1.**

**Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 «Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)».**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 6 del 3 febbraio 2010)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.
*Modificazioni all'art. 13*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell'apprendistato) dopo le parole "delle risorse disponibili" sono aggiunte le seguenti: "con riferimento sia ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 che a quelli stipulati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

2. Il comma 4 dell'articolo 13 del r.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

"4. Le province, entro il mese di febbraio di ogni anno, finanziano, tenuto conto delle risorse disponibili, i progetti quadro presentati dagli organismi iscritti nel Catalogo regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, sulla base di quanto stabilito nel Piano annuale di finanziamento della formazione formale per l'apprendistato, adottato dalla Giunta regionale. I parametri medi adottati sono i seguenti:

*a)* euro 12 ora/allievo per la formazione degli apprendisti per attività formative con gruppi di allievi superiori a dieci e nei limiti di cui al comma 5;

*b)* euro 112 ora/formazione per attività formative con gruppi di allievi sino al numero di dieci, nei limiti di cui al comma 5, con spese rendicontate analiticamente;

*c)* euro 12 ora/allievo per la formazione dei tutor aziendali per attività formative con gruppi di allievi superiori a dieci e nei limiti di cui al comma 5;

*d)* euro 112 ora/formazione per la formazione dei tutor aziendali per attività formative con gruppi di allievi sino al numero di dieci, nei limiti di cui al comma 5, con spese rendicontate analiticamente.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del r.r. 5/2008 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il Piano annuale di finanziamento della formazione formale per l'apprendistato può prevedere parametri diversi rispetto a quelli di cui al comma 4.".

Art. 2.
*Integrazione al r.r. 5/2008*

1. Dopo l'articolo 14 del r.r. 5/2008 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 14-*bis (Norma di prima applicazione)*. - 1. In sede di prima applicazione e fino alla definizione della maggiore rappresentatività sul piano regionale delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei prestatori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, le funzioni del Comitato per l'apprendistato professionalizzante sono svolte dal Tavolo generale di concertazione in materia di apprendistato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6.".

Art. 3.
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 27 gennaio 2010

LORENZETTI

**10R1206**

REGOLAMENTO REGIONALE 24 febbraio 2010, n. **3.**

**Modificazione al regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 8 «Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni».**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 10 del 3 marzo 2010)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.
*Modificazione all'art. 2*

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 8 "Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni" è sostituita dalla seguente:

"*a)* l'Azienda regionale Umbraflor, di seguito Umbraflor, Istituti universitari e altri organismi pubblici di ricerca specializzati nella materia di cui al presente regolamento, individuati con atto amministrativo dalla Giunta regionale, sono incaricati dalla Giunta stessa, mediante apposite convenzioni, di effettuare la certificazione delle piante tartufigene;".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 24 febbraio 2010

LORENZETTI

**10R1097**

REGOLAMENTO REGIONALE 24 febbraio 2010, n. **4.**

**Modificazione al regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7 «Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche».**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 10 del 3 marzo 2010)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

*Modificazione all'art. 19*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 del regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) è aggiunto il seguente:

"1 bis. L'accoglienza e le attività didattiche di cui al comma 1 possono svolgersi, fermo restando quanto previsto allo stesso comma 1, fino al 31/12/2010.".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 24 febbraio 2010

LORENZETTI

**10R1098**

REGOLAMENTO REGIONALE 24 febbraio 2010, n. **5.**

**Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.**

*(Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 10 del 3 marzo 2010)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria), disciplina l'accesso al diritto di indennizzo e gli interventi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola e zootecnica e l'utilizzo dei fondi stanziati.

Art. 2.

*Ripartizione dei fondi*

1. La Giunta regionale ripartisce i fondi di cui all'articolo 40, comma 1, lettera *c)* della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 12, comma 2 della l.r. 17/2009, assegnando:

*a)* alle province le somme destinate all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, ed alla zootecnia;

*b)* agli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito ATC, le somme destinate all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.

2. Le modalità di ripartizione delle somme di cui al comma 1 sono le seguenti:

*a)* per i danni causati dalla specie cinghiale alle coltivazioni agricole nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica:

1) per ciascun distretto di cui all'articolo 4, comma 3 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui rapporto di superficie tra le aree agricole risultanti dalla cartografia uso suolo della Regione e le aree vocate per la specie cinghiale risultanti dalla cartografia approvata dalla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del r.r. n. 34/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è inferiore o uguale ad 1, viene assegnata all'ATC di competenza, una somma pari alla media dei danni causati alle coltivazioni agricole negli ultimi cinque anni, fino ad un massimo di euro 2 per ettaro di superficie agricola;

2) per ciascun distretto di cui all'articolo 4, comma 3 del r.r. n. 34/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il cui rapporto di superficie tra le aree agricole risultanti dalla cartografia uso suolo della Regione e le aree vocate per la specie cinghiale risultanti dalla cartografia approvata dalla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del r.r. 34/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è maggiore di 1, viene assegnata all'ATC di competenza, una somma pari alla media dei danni causati alle coltivazioni agricole negli ultimi cinque anni, fino ad un massimo di euro 1,5 per ettaro di superficie agricola;

*b)* per i danni causati da altre specie alle coltivazioni agricole nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica a ciascun ATC viene assegnata una somma pari alla media dei danni causati alle coltivazioni agricole sul territorio di propria competenza negli ultimi cinque anni;

*c)* per i danni causati alle coltivazioni agricole nelle oasi, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli a ciascuna provincia viene assegnata una somma pari alla media dei danni causati alle coltivazioni agricole sul territorio ricompreso in tali ambiti negli ultimi cinque anni;



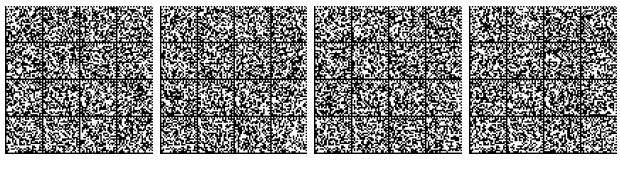

*d)* per i danni causati alla zootecnia a ciascuna provincia viene assegnata una somma pari alla media dei danni causati dalla fauna selvatica alla zootecnia sul territorio di propria competenza, negli ultimi tre anni.

3. Una somma fino al cinque per cento del fondo di cui all'articolo 40, comma 1, lettera *c)* della l.r. 14/1994 e successive modifiche e integrazioni, può essere utilizzata per l'attivazione di piani di prevenzione specificatamente mirati nelle aree maggiormente interessate da danni. A tal fine devono essere anche utilizzati, nell'annualità successiva all'assegnazione, gli eventuali fondi residui, attribuiti secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 3.

*Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo delle specie di fauna selvatica della Provincia*

1. I piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo delle specie di fauna selvatica predisposti dalle province con le finalità di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. 17/2009 devono prevedere interventi di controllo della specie cinghiale suddivisi in:

*a)* interventi di urgenza volti a garantire una tempestiva azione in caso di segnalazione di danneggiamenti in atto;

*b)* interventi programmati tesi alla eradicazione della specie nel territorio non vocato ed alla limitazione numerica negli ambiti protetti.

2. Nel caso gli interventi di urgenza di cui al comma 1, lettera *a)* non siano attivati entro quarantotto ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, previa comunicazione nei tempi e nei modi stabiliti dal Servizio competente della provincia, possono svolgere direttamente, nelle settantadue ore successive alla comunicazione, operazioni di contenimento mediante abbattimento, il cui risultato deve essere inderogabilmente trasmesso alla provincia entro le quarantotto ore successive.

3. I capi abbattuti negli interventi di controllo di cui al comma 1 sono ceduti a titolo oneroso dalle province; gli introiti di tale cessione vengono versati dalle province nel proprio fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni.

4. I responsabili di aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) ovvero di strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i piani di gestione e controllo delle specie selvatiche predisposti o indicati dalla provincia competente sono tenuti all'indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche entro il territorio di propria competenza e nella fascia di 200 metri circostanti i loro confini.

Art. 4.

*Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo delle specie di fauna selvatica degli ATC*

1. I piani di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 3 predisposti dai Comitati di gestione degli ATC devono prevedere la pianificazione e la regolamentazione:

*a)* del foraggiamento dissuasivo, ovvero:

1) i periodi di somministrazione del foraggiamento dissuasivo;

2) le sostanze vegetali impiegate e le loro quantità;

3) le tecniche di somministrazione;

4) le località di somministrazione, indicate su cartografia in scala 1/25000;

5) le persone responsabili del foraggiamento dissuasivo;

*b)* delle coltivazioni a perdere dissuasive, ovvero:

1) il loro numero e la loro estensione;

2) la loro ubicazione territoriale, indicata su cartografia in scala 1/25000;

3) le essenze vegetali che vi si intende coltivare;

*c)* delle recinzioni elettriche che si intende attivare, ovvero:

1) la loro estensione chilometrica;

2) il numero di batterie da impiegare;

3) la loro ubicazione territoriale riportata su cartografia in scala 1/25000;

4) le emergenze agricole che si intende difendere;

5) le persone responsabili dell'impiego e della manutenzione in esercizio delle recinzioni;

*d)* di ogni altro intervento ritenuto utile ai fini della prevenzione dei danni agricoli.

2. Non possono essere realizzate operazioni di foraggiamento diverse da quelle indicate nel piano di prevenzione predisposto dai Comitati di gestione degli ATC.

3. Il mantenimento numerico della specie cinghiale a livelli di densità massima tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e della restante fauna selvatica è attuato nel territorio a caccia programmata, attraverso i piani di gestione della specie adottati dai Comitati di gestione degli ATC ai sensi dell'articolo 12 bis del r.r. 34/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'obiettivo prioritario dei piani di gestione della specie cinghiale, di cui al comma 3, deve essere il contenimento delle somme erogate per gli indennizzi, nei limiti massimi previsti all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.

5. I Comitati di gestione degli ATC, per il conseguimento di quanto previsto al comma 3 nell'ambito dei piani di gestione, predispongono, per ogni distretto, adeguati piani di abbattimento e fissano gli oneri spettanti ai cacciatori operanti nel distretto, per l'indennizzo di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso. Il completamento del piano di abbattimento deve essere considerato obiettivo minimo, superabile in eccesso senza limitazioni.

6. Nel caso di mancato raggiungimento del numero di capi previsti nel piano di abbattimento assegnato ad un distretto, al termine della stagione venatoria, la provincia competente predispone interventi di contenimento prioritariamente nei mesi di febbraio e marzo, fino al completamento.

7. Gli interventi di cui al comma 6 condotti in periodo di caccia chiusa, sono attuati, sotto il controllo degli agenti di polizia provinciale, da cacciatori in possesso di una specifica abilitazione conseguita a seguito di corsi di formazione organizzati dalla provincia competente.

Art. 5.

*Integrazione fondi*

1. In caso di insufficienza dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2, lett *a)*, così come previsto dall'articolo 3, comma 3 della l.r. 17/2009, il Comitato di gestione dell'ATC provvede ad integrare i fondi necessari alla completa copertura dell'indennizzo, utilizzando le entrate previste dall'articolo 4, comma 5 del presente regolamento.

Art. 6.

*Gestione dei fondi*

1. Le province inviano annualmente entro il 30 aprile alla Regione una relazione contenente:

*a)* il riepilogo dei danni causati alle coltivazioni agricole nelle oasi, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, rilevati e liquidati, con l'esatta localizzazione indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali;

*b)* il riepilogo dei danni causati dalla fauna selvatica alla zootecnia rilevati e liquidati, con l'esatta localizzazione indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali;

*c)* il riepilogo degli interventi di urgenza e di contenimento attuati con l'esatta localizzazione degli abbattimenti, indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali.

2. Gli ATC inviano annualmente entro il 30 aprile alla Regione una relazione contenente:

*a)* il riepilogo dei danni causati dalla specie cinghiale rilevati e liquidati, con l'esatta localizzazione indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali, suddivisi per distretto;

*b)* il riepilogo dei danni causati da altra fauna selvatica alle coltivazioni agricole rilevati e liquidati, con l'esatta localizzazione indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali;

*c)* i piani di prevenzione con il dettaglio di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 4 appositamente stanziati;

*d)* l'eventuale integrazione effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 5;

*e)* i piani di abbattimento e contenimento programmati ed effettuati per la limitazione dei danni causati dalla specie cinghiale, per ogni distretto di gestione della specie con l'esatta localizzazione degli abbattimenti, indicata attraverso coordinate geografiche o dati catastali.

3. La Regione utilizza i dati indicati ai commi 1 e 2 per il computo delle medie previste all'articolo 1.

Art. 7.

*Presentazione della domanda di indennizzo alle coltivazioni agricole*

1. Possono inoltrare richiesta di indennizzo danni gli imprenditori agricoli o i coltivatori diretti in possesso di partita IVA per finalità connesse all'attività produttiva.

2. Il proprietario o conduttore dell'azienda che ha subito il danno, per accedere alla possibilità di indennizzo deve presentare specifica richiesta alla provincia o all'ATC competente per territorio.

3. Il richiedente può inoltrare due tipologie di richiesta:

*a)* richiesta ordinaria di indennizzo;

*b)* richiesta urgente di perizia.

4. Le richieste non conformi a quanto previsto agli articoli 8, 9 e 10 non sono ammissibili.

5. Nel caso in cui la stima del danno sia inferiore ai 200 euro, dall'indennizzo riconosciuto verrà trattenuto il costo della perizia.

Art. 8.

*Richiesta ordinaria di indennizzo*

1. La richiesta ordinaria di indennizzo è inoltrata entro quindici giorni dal verificarsi dell'episodio di danneggiamento, con lettera raccomandata A.R., via fax o consegnata a mano alla provincia o all'ATC competente per territorio. La domanda è inoltrata esclusivamente compilando il modulo appositamente predisposto. I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva:

*a)* nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato;

*b)* indirizzo e ragione sociale dell'azienda;

*c)* numero di partita IVA;

*d)* recapito telefonico del richiedente o recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell'organo di controllo se persona diversa dal richiedente stesso;

*e)* descrizione del danno subito;

*f)* localizzazione del terreno - comune, indirizzo;

*g)* dati catastali dei terreni interessati al danneggiamento;

*h)* dichiarazione di non aver beneficiato di contributi da qualsiasi soggetto a titolo di compensazione della mancata produzione agricola.

2. Nella domanda sono riportate, inoltre, le seguenti informazioni:

*a)* stima economica indicativa del danno;

*b)* data presunta dell'evento dannoso;

*c)* specie omeoterma selvatica presunta causa del danno.

3. Il richiedente può allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno, quale: perizia di un tecnico abilitato, documentazione fotografica, eventuali dichiarazioni testimoniali che devono essere rese con dichiarazione sostitutiva.

4. La provincia o l'ATC competenti per territorio provvedono ad accertare, nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo, l'entità del danno in contraddittorio con il proprietario o con l'incaricato ad assistere al sopralluogo. Il proprietario è avvertito telefonicamente almeno quarantotto ore prima dell'ispezione. Entro il suddetto termine il richiedente non può operare alcun intervento sulle colture danneggiate che determini l'impossibilità di periziare l'evento dannoso, pena l'archiviazione della domanda. Il tecnico incaricato della valutazione del danno evidenzia in modo particolare la perdita di produzione calcolata in percentuale relativamente alla produzione media della zona.

Art. 9.

*Richiesta urgente di perizia*

1. La richiesta urgente di perizia deve far riferimento:

*a)* a danni alla semina da inoltrare soltanto nei casi e nei termini in cui risulta possibile riseminare la coltura danneggiata;

*b)* ad episodi di danneggiamento arrecati a colture da sottoporre a pratiche colturali urgenti, la cui esecuzione non rende possibile periziare il danno. La richiesta deve essere inoltrata nell'arco temporale compreso nei quindici giorni precedenti la data stimata per l'intervento;

*c)* ad episodi di danneggiamento arrecati a colture in procinto di essere raccolte. La richiesta deve essere inoltrata nell'arco temporale compreso nei quindici giorni precedenti la data stimata per la raccolta.

2. L'interessato che presenta la richiesta urgente non può presentare ulteriori domande di indennizzo per la stessa tipologia di danno.

3. La richiesta urgente è inoltrata via fax alla provincia o all'ATC competenti per territorio esclusivamente compilando apposito modulo predisposto. I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva:

*a)* nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato;

*b)* indirizzo e ragione sociale dell'azienda;

*c)* numero di partita IVA;

*d)* recapito telefonico del richiedente o recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell'organo di controllo, se persona diversa dal richiedente;

*e)* descrizione del danno subito;

*f)* localizzazione del terreno - comune, indirizzo;

*g)* dati catastali dei terreni interessati al danneggiamento;

*h)* pratica colturale urgente cui la produzione agricola dovrà essere sottoposta e la tempistica presunta della sua realizzazione;

*i)* dichiarazione di non aver beneficiato di contributi da qualsiasi soggetto a titolo di compensazione della mancata produzione agricola.

4. Nella domanda sono, inoltre, riportate le seguenti informazioni:

*a)* stima economica, indicativa, del danno;

*b)* data presunta dell'evento dannoso;

*c)* specie omeoterma selvatica, presunta causa del danno.

5. Il richiedente può allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno, quali perizia di un tecnico abilitato, documentazione fotografica, eventuali dichiarazioni testimoniali che dovranno essere rese con dichiarazione sostitutiva.

6. La provincia o l'ATC competenti per territorio provvedono ad accertare, nei sette giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo, l'entità del danno in contraddittorio con il proprietario o con l'incaricato ad assistere al sopralluogo. Entro il suddetto termine il richiedente non può operare alcun intervento sulle colture danneggiate che determini l'impossibilità di periziare l'evento dannoso, pena l'archiviazione della domanda. Il tecnico incaricato nella valutazione del danno evidenzia in modo particolare la perdita di produzione calcolata in percentuale relativamente alla produzione media della zona.

Art. 10.

*Presentazione della domanda di indennizzo per danni al patrimonio zootecnico*

1. La richiesta per danni al patrimonio zootecnico deve far riferimento a danni subiti dall'azienda, non altrimenti indennizzabili per effetto di altre leggi o regolamenti. La domanda è inoltrata via fax entro due giorni dalla data dell'evento dannoso, esclusivamente compilando apposito modulo predisposto dalla provincia. I seguenti dati sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva:

*a)* nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente;

*b)* indirizzo e ragione sociale dell'azienda;



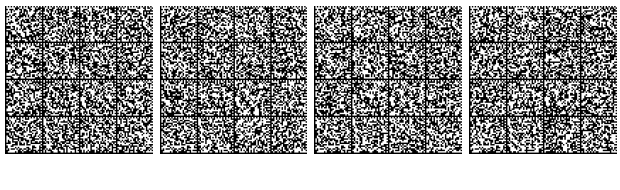

*c)* numero di partita IVA;

*d)* recapito telefonico del richiedente o recapito telefonico della persona incaricata ad assistere al sopralluogo dell'organo di controllo, se persona diversa dal richiedente;

*e)* localizzazione del sito ove è avvenuto il danno - comune, foglio catastale;

*f)* descrizione delle strutture di allevamento;

*g)* dati relativi ad eventuali autorizzazioni all'allevamento o a registri di carico degli animali, se previsti da legge o regolamenti;

*h)* data presunta dell'evento dannoso.

2. Il richiedente può allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno, quali fotografie, eventuali dichiarazioni testimoniali che devono essere rese con dichiarazione sostitutiva.

3. La provincia provvede ad accertare, nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo, l'entità del danno in contraddittorio con il proprietario o con l'incaricato ad assistere al sopralluogo avvalendosi dei Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

Art. 11.

*Liquidazione dell'indennizzo*

1. La liquidazione dell'indennizzo avviene entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 12.

*Controllo degli atti e potere sostitutivo*

1. La provincia attua il potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte degli organi degli ATC a quanto previsto nel presente regolamento, recuperando le eventuali risorse economiche utilizzate dai trasferimenti previsti all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37 (Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 24 febbraio 2010

LORENZETTI

**10R1099**

# REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2010, n. **2.**

**Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar s.p.a.**

*(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 51 al* Bollettino ufficiale *della Regione Lazio n. 10 del 13 marzo 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

P R O M U L G A

LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

Art. 1.

*Promozione della costituzione della Laziomar s.p.a.*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di adeguamento alla normativa comunitaria in materia di liberalizzazione delle rotte marittime, di cui all'articolo 19 ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la Regione, in conformità all'articolo 56 dello Statuto regionale, promuove la costituzione di una società per azioni a totale partecipazione regionale per l'esercizio del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale, denominata Laziomar s.p.a., ai fini dell'acquisizione a titolo gratuito, ai sensi dall'articolo 19 ter, comma 3, del d.l. 135/2009 convertito dalla l. 166/2009, del ramo d'azienda ceduto dalla Campania regionale marittima s.p.a (Caremar) relativo ai collegamenti marittimi con le isole pontine.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 ter, commi 8 e 9, lettera *b)*, del d.l. 135/2009 convertito dalla l. 166/2009, entro il 28 febbraio 2010 la Regione avvia le procedure per la privatizzazione della Laziomar s.p.a. attraverso la pubblicazione del bando di gara per la selezione del socio privato e la contestuale attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica conformi all'articolo 23 bis, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del d.l. 135/2009 convertito dalla l. 166/2009.

Art. 2.

*Condizioni per la partecipazione*

1. La partecipazione della Regione alla Laziomar s.p.a. è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano disposizioni tese a garantire che:

*a)* la società sia trasformata in società a partecipazione mista pubblica e privata e che al socio privato sia attribuita una partecipazione al capitale azionario non inferiore al 40 per cento;

*b)* l'oggetto sociale sia coerente con le disposizioni di cui alla presente legge e preveda, in particolare, il perseguimento del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle isole di Ponza e di Ventotene attraverso l'assicurazione della continuità e del perfezionamento, nell'intero corso dell'anno, del servizio di trasporto passeggeri nonché di quello finalizzato all'approvvigionamento delle merci e dei servizi necessari al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali;

*c)* alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla propria quota di partecipazione.

Art. 3.

*Procedure per la costituzione. Rappresentanti della Regione*

1. Il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale competente in materia di trasporti da lui delegato, sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per la costituzione della Laziomar s.p.a. e la relativa partecipazione della Regione ed in particolare a stipulare l'atto costitutivo e a sottoscrivere azioni nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

2. La Regione è rappresentata nell'assemblea della società dal Presidente della Regione stessa ovvero dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.

3. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione stessa.

Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede:

*a)* al fine di introitare e rendere disponibile il contributo proveniente dallo Stato, mediante l'istituzione:

1) di un apposito capitolo di entrata, nell'ambito dell'UPB 223, denominato: "Assegnazione statale relativa alla gestione del trasporto marittimo conferita dallo Stato ai sensi della legge n. 133/2008 e successive modificazioni" con uno stanziamento pari a 10.030.606,00 euro per ciascuna delle annualità 2010-2012;

2) di un apposito capitolo di spesa, nell'ambito dell'UPB D41, denominato: "Utilizzazione dell'assegnazione statale relativa alla gestione del trasporto marittimo conferita dallo Stato ai sensi della legge n. 133/2008 e successive modificazioni", con uno stanziamento pari a 10.030.606,00 euro per ciascuna delle annualità 2010-2012;

*b)* mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa, nell'ambito dell'UPB D41, denominato: "Contributo regionale relativo alla gestione del trasporto marittimo conferita dallo Stato ai sensi della legge n. 133/2008 e successive modificazioni" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2010, pari a 3 milioni di euro alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T21501, esercizio finanziario 2010;

*c)* mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa, nell'ambito dell'UPB D42, denominato: "Oneri connessi alla costituzione della società LAZIOMAR s.p.a. per l'esercizio del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2010, pari a 1 milione di euro, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501, esercizio finanziario 2010.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 marzo 2010

Il Vice Presidente: MONTINO

**10R1377**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-002) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

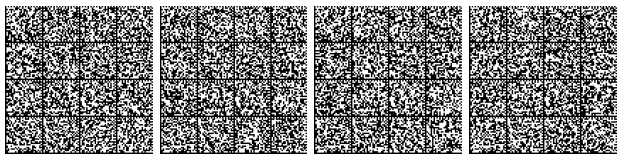

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA


## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)** | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)** | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93*)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)** | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)** | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)** | | |
| *(di cui spese di spedizione € 73,20)** | - annuale | € **295,00** |
| | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)** | | |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)** | - annuale | € **85,00** |
| | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **190,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | | € **180,50** |
| I.V.A. 4% a carico dell'Editore | € 18,00 | |

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.


* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 1 1 5 *

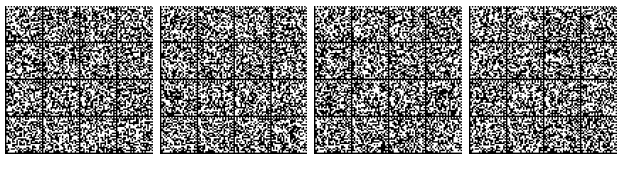
**€ 3,00**